

# RESOCONTO STENOGRAFICO

## 354ª SEDUTA

## GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2001

Presidenza del presidente CRISTALDI

### INDICE

	Pag.
Disegni di legge	
«Provvedimenti in favore del personale del settore zolfifero di cui alla legge regionale 6 giugno 1975, n. 42» (1212) (Richiesta di procedura d'urgenza):	
PRESIDENTE . . . . .	5
TURANO, assessore per gli enti locali . . . . .	5
SILVESTRO (DS) . . . . .	5
«Norme per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana» (1111-2-3-21-27-28-65-276-634-708-839-860-876-1085/A) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE . . . . .	5, 9, 26, 27, 29, 33, 34
BATTAGLIA (DS) . . . . .	6
MORINELLO* (Gruppo Com.) . . . . .	7
FORGIONE (RC) . . . . .	9, 26, 30, 32, 33
PANTUSO (I Democratici) . . . . .	10
PIRO (I Democratici) . . . . .	11
TURANO, assessore per gli enti locali . . . . .	26, 33
STANCANELLI (AN) . . . . .	27, 30
LIOTTA (RC) . . . . .	31
SPEZIALE (DS) . . . . .	33
LA CORTE (Gruppo Com.) . . . . .	34
AULICINO (DE), relatore . . . . .	35
ORTISI (I Democratici), presidente della Commissione . . . . .	35
ALFANO (FI) . . . . .	35
(Votazione per scrutinio segreto e risultato):	
PRESIDENTE . . . . .	34
Interrogazioni	
(Annunzio di risposta scritta) . . . . .	1
(Annunzio) . . . . .	1
Mozione	
(Annunzio) . . . . .	4
* Intervento corretto dall'oratore.	
ALLEGATO	
Risposta scritta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca all'interrogazione n. 4067 dell'onorevole Forgione . . . . .	37

La seduta è aperta alle ore 12.16.

PIRO, segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, s'intende approvato.

### Annunzio di risposta scritta ad interrogazione

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta, da parte dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, la risposta scritta alla seguente interrogazione:

numero 4067 «Opportune iniziative al fine di accertare la regolarità delle procedure di adozione della delibera della Giunta comunale di Partinico, concernente la richiesta di finanziamento per la Società Cooperativa DE.COOP.E.G. di Borgetto (PA)», dell'onorevole Forgione.

Avverto che la stessa sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

### Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate.

PIRO, segretario f.f.:

«Al Presidente della Regione, premesso che:

la normativa in vigore prevede che gli uffici

che hanno rapporti con il pubblico devono possedere determinati requisiti, tra cui anche i servizi igienici;

per assicurare anche ai disabili, siano essi dipendenti o utenti, l'accesso agli uffici, occorre provvedere all'adeguamento dei locali;

secondo accertamenti effettuati pare che non si sia ancora provveduto ai necessari adeguamenti;

per sapere quali iniziative si intendano intraprendere al fine di verificare quanto sopra ed eventualmente, far provvedere all'adeguamento dei locali dell'ASEC alle norme in vigore». (4265)

*(L'interrogante chiede risposta con urgenza)*

FLERES

«Al Presidente della Regione, premesso che:

le attività di consulenza prestate ad Aziende devono essere preventivamente deliberate dal relativo Consiglio di amministrazione;

le medesime attività devono essere affidate tenendo conto anche della loro incidenza sul bilancio della società;

per sapere:

se gli incarichi di consulenza effettuati per conto dell'ASEC risultino deliberati dal Consiglio di amministrazione;

se gli stessi siano stati affidati anche in relazione alle disponibilità del bilancio;

quali iniziative si intendano intraprendere qualora si accerti la mancanza dei requisiti di cui in premessa». (4266)

*(L'interrogante chiede risposta con urgenza)*

FLERES

«Al Presidente della Regione, premesso che:

il primo caso di Encefalopatia spongiforme

bovina è stato individuato più di quindici anni fa in Inghilterra;

soltanto da qualche mese il problema è stato evidenziato in seguito ai numerosi casi rilevati in Europa e adesso anche in Italia;

l'avere verificato la reale situazione ha portato alla drastica riduzione nel consumo delle carni, in particolare di quelle bovine;

ciò si ripercuote negativamente sui macellai che hanno subito un calo nelle vendite di almeno l'85 per cento;

per sapere se si intenda intervenire presso il Parlamento nazionale affinché vengano varate misure per il risarcimento dei danni subiti dai macellai dell'intero territorio nazionale». (4267)

*(L'interrogante chiede risposta con urgenza)*

FLERES

«All'Assessore per gli enti locali, premesso che:

la strada provinciale 88 nel Comune di San Pietro Clarenza (CT) risulta essere eccessivamente pericolosa, diventando spesso scenario di incidenti anche mortali;

nell'importante arteria dell'hinterland etneo, dove transita giornalmente un numero elevatissimo di automobilisti pendolari, sono stati effettuati lavori di scarificazione e di nuova bitumazione nel tratto ritenuto più pericoloso, ma il problema rimane ancora insoluto;

la strada in questione doveva essere completata con la segnaletica, le rotatorie, i marciapiedi e l'illuminazione ma, ad oggi, nulla è stato fatto;

per sapere quali interventi si intendano porre in essere per la sistemazione della strada provinciale 88 nel Comune di San Pietro Clarenza in provincia di Catania». (4268)

*(L'interrogante chiede risposta con urgenza)*

FLERES



«All'Assessore per gli enti locali, premesso che:

dal mese di luglio 2000 il servizio postale nel quartiere della zona Ardizzone nel Comune di Paternò (CT) è praticamente inesistente, con conseguenti notevoli disagi agli utenti;

ai residenti della zona in questione non viene recapitata, se non con parecchio ritardo, una gran quantità di corrispondenza, tra cui i bollettini di conto corrente relativi a bollette di luce, acqua e gas, che vengono consegnati dopo la scadenza di pagamento;

per sapere quali interventi intendano porre in essere per eliminare i gravi disservizi postali nel quartiere Ardizzone, nel Comune di Paternò, in provincia di Catania». (4269)

*(L'interrogante chiede risposta con urgenza)*

FLERES

«All'Assessore per gli enti locali, premesso che le vie Fratelli Gregorio e Giovanni Forte, site al 298 di Via Galermo, a Catania, si trovano in una condizione assai precaria a causa del manto stradale dissestato in cui sono visibili numerose e, talvolta, profonde buche;

per sapere quali interventi si intendano porre in essere ed entro quali tempi per la sistemazione delle vie Fratelli Gregorio e Giovanni Forte a Catania». (4270)

*(L'interrogante chiede risposta con urgenza)*

FLERES

«All'Assessore per gli enti locali, premesso che:

la via Lineri, tra il comune di Catania ed il comune di Misterbianco, presenta dei tratti stradali dissestati o con profondi avvallamenti;

nelle giornate di pioggia tali avvallamenti si riempiono d'acqua ed intralciano la regolare circolazione automobilistica, provocando evidenti disagi ai cittadini;

in particolare è presente un profondo avvallamento stradale all'altezza del civico 9 in prossimità dell'ingresso di un'azienda di trasporti;

è opportuno provvedere alla sistemazione del manto stradale ed assicurare il corretto drenaggio delle acque;

per sapere quali interventi si intendano porre in essere ed entro quali tempi per la sistemazione del manto stradale di Via Lineri, tra Catania e Misterbianco, nonché per adeguare il drenaggio della stessa, impedendo il formarsi di pericolose pozzanghere che intralciano il traffico e rendono la circolazione assai pericolosa». (4271)

*(L'interrogante chiede risposta con urgenza)*

FLERES

«All'Assessore per l'agricoltura e le foreste, premesso che:

l'Istituto incremento ippico di Catania versa in pessime condizioni a causa della totale assenza di progettualità;

lo stesso è da anni privo di ordinari organi di amministrazione;

recentemente pare siano state affidate numerose quanto incomprensibili consulenze per non si sa quali interventi;

l'ambiente della produzione equina risulta essere particolarmente difficile e pericoloso;

tutto lascia intendere che l'abbandono in cui versa l'Istituto non sia casuale, visto che potrebbe essere una scelta mirante a favorire, direttamente o indirettamente, traffici discutibili se non addirittura illeciti legati all'abbattimento o alla vendita di capi o di monte;

una tale situazione è stata più volte lamentata da numerose organizzazioni sindacali che hanno anche segnalato un'assai anomala gestione del personale;

per sapere:

quali interventi si intendano porre in essere per assicurare il corretto funzionamento dell'Istituto incremento ippico anche attraverso la nomina degli organi di amministrazione;

se non ritenga di dover disporre un'ispezione immediata ed accurata per accertare la situazione organizzativa, amministrativa e gestionale dell'Istituto, anche ai fini di una più corretta utilizzazione del personale». (4272)

*(L'interrogante chiede risposta con urgenza)*

FLERES

*«Al Presidente della Regione, premesso che:*

gli abitanti del Comune di Bompietro (PA) si trovano nell'impossibilità di usufruire di tutti quei servizi (radiotelevisivi e telefonici) che necessitano di ripetitori e ponti radio, visto che tale Comune ricade in una zona che, tecnicamente, viene definita d'ombra;

questa grave situazione si potrebbe risolvere con l'installazione di appositi ripetitori che, permettendo un'amplificazione dei segnali radio-televisivi e telefonici, consentirebbero agli abitanti di Bompietro di sentirsi cittadini europei a tutti gli effetti;

per sapere se non ritenga opportuno intervenire presso le autorità competenti e presso gli Enti radiotelevisivi e telefonici preposti, al fine di sollecitare l'installazione urgente di ripetitori che possano eliminare definitivamente i disagi dell'intera popolazione di Bompietro». (4273)

*(L'interrogante chiede risposta con urgenza)*

SEMINARA

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé annunziate saranno inviate al Governo.

#### Annunzio di mozione

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della mozione presentata.

PIRO, segretario f.f.:

«L'Assemblea regionale siciliana

premesso che:

l'Assemblea regionale siciliana ha promulgato la legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che reca, tra l'altro, disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili, attraverso la predisposizione, da parte dei soggetti attuatori degli interventi, di piani di fuoriuscita dal bacino;

l'Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ha emanato la circolare 7 dicembre 2000, n. 4/AG avente per oggetto "legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 'disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili - prime direttive'";

tale circolare è stata pubblicata sulla G.U.R.S. n. 58 del 16.12.2000;

essa prevede che entro e non oltre il 31 gennaio 2001 debbano pervenire all'Assessorato regionale del lavoro - coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, i programmi di fuoriuscita, pena la decadenza dell'ente utilizzatore da tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili;

considerato che:

la circolare 7 dicembre 2000 n. 4 presuppone la produzione di corrette e, possibilmente, efficaci valutazioni di carattere strategico, amministrativo e contabile da parte degli enti attuatori che considerano eccessivamente ridotti i termini di scadenza concessi;

sono pervenute numerosissime richieste di proroga dei termini da parte degli enti attuatori degli interventi;

ritenuto che:

più volte questa Assemblea ha manifestato



vivo e concreto interesse affinché i lavoratori precari siciliani potessero vedere trasformata la propria condizione attraverso la trasformazione del proprio rapporto di lavoro;

appare utile la previsione della concessione di una breve proroga che consenta agli enti attuatori la corretta valutazione degli atti da porre in essere,

impegna il Governo della Regione  
e in particolare

l'assessore per il lavoro, la previdenza sociale,  
la formazione professionale e l'emigrazione

a prevedere l'immediata emanazione di disposizioni che prevedano la proroga dei termini per la presentazione dei programmi di fuoriuscita dal bacino L.S.U. previsti dalla circolare dell'Assessorato regionale al Lavoro n. 4/AG-2000». (495)

CROCE - PAGANO - ALFANO - GRIMALDI

**PRESIDENTE.** La mozione testé letta sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva perché se ne determini la data di discussione.

Informo, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

**Richiesta di procedura  
d'urgenza per l'esame  
di un disegno di legge**

**TURANO, assessore per gli enti locali.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TURANO, assessore per gli enti locali.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo la procedura d'urgenza per l'esame del disegno di legge numero 1212 «Provvedimenti in favore del personale del settore zolfifero di cui alla legge regionale 6 giugno 1975, n. 42».

**SILVESTRO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SILVESTRO.** Signor Presidente, il disegno di legge presentato dal Governo non ha carattere d'urgenza e, pertanto, possiamo attenerci alle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

**TURANO, assessore per gli enti locali.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TURANO, assessore per gli enti locali.** Signor Presidente, la richiesta di procedura d'urgenza per il disegno di legge numero 1212 non mirava ad intralciare i lavori d'Aula.

Purtuttavia, reitero all'Aula ed alla Presidenza la richiesta di procedura d'urgenza per tale disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Onorevole assessore, la richiesta di procedura d'urgenza per il suddetto disegno di legge sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge nn. 1111-2-3-21-27-28-65-276-634-708-839-860-876-1085/A «Norme per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana»**

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, si passa al II punto dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge nn. 1111-2-3-21-27-28-65-276-634-708-839-860-876-1085/A «Norme per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana», posto al numero 1).

Invito i componenti la prima Commissione «Affari istituzionali» a prendere posto nell'apposito banco.

Onorevoli colleghi, comunico che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana di oggi, 1 febbraio 2001, la legge costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001 «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale



e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Tale legge, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 73 della Costituzione, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e cioè il 16 febbraio 2001. Conseguentemente, è da quest'ultima data che può darsi luogo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana delle leggi eventualmente approvate dall'Assemblea regionale siciliana sull'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea stessa, pubblicazione finalizzata alla possibile sottoposizione a referendum regionale, ai sensi dell'articolo 17 bis dello Statuto speciale della Regione, introdotto dalla anzidetta legge costituzionale.

Lo stesso termine iniziale, di cui sopra, vale per la pubblicazione nella Gazzetta medesima, al fine della sua entrata in vigore, della legge eventualmente approvata dall'Assemblea sulla disciplina del referendum regionale prevista dallo stesso articolo 17 bis dello Statuto speciale.

Considerato che il medesimo articolo 17 bis prevede che la richiesta di referendum possa essere inoltrata relativamente alle suddette leggi approvate dall'Assemblea sull'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea stessa entro tre mesi dalla pubblicazione di queste, si perverrebbe, in mancanza di valida richiesta di referendum, alla loro possibile pubblicazione non prima del 17-18 maggio 2001.

Per altro verso, va ricordato che l'articolo 3 dello Statuto prevede che le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio delle precedenti elezioni tenutesi il 16 giugno 1996. Detto articolo 3 prevede, altresì, che il decreto di indizione delle elezioni debba essere pubblicato non oltre il 45° giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Conseguentemente, anche a voler scegliere l'ultima data possibile per il giorno delle elezioni, cioè il 24 giugno 2001, il decreto di indizione dei comizi elettorali non potrebbe essere pubblicato oltre il 10 maggio, cioè in una data antecedente alla eventuale entrata in vigore

delle anzidette leggi regionali sull'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea. Si passa all'articolo 1.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

PIRO, *segretario f.f.*:

#### «Articolo 1

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero, personale e segreto. L'elezione del Presidente della Regione si svolge contestualmente al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Il candidato alla Presidenza della Regione all'atto della candidatura deposita il simbolo ed il programma politico che si impegna a realizzare in caso di elezione.

3. È eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Il Presidente della Regione è eletto contestualmente alla carica di deputato regionale.

4. È eletto altresì alla carica di deputato regionale il candidato a Presidente della Regione che abbia conseguito la cifra elettorale più alta dopo quella del Presidente risultato eletto, purché superiore al 30 per cento dei voti validi.

5. All'elettore sono fornite due schede di colore diverso, una per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana e una per l'elezione del Presidente della Regione.

6. Le operazioni di scrutinio relative all'elezione del Presidente della Regione hanno luogo prima di quelle relative all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana».

BATTAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la comunicazione testé resa dal Presidente dell'Assemblea deve – a mio avviso – essere considerata dal Parlamento come una opinione autorevolmente espressa da un parlamen-



tare di quest'Aula che svolge le funzioni di Presidente, ma nulla più che una opinione.

Considerato, in particolare, il riferimento fatto dal Presidente dell'Assemblea, si ha l'obbligo di sottoporre a referendum la legge elettorale che eventualmente verrebbe qui approvata; obbligo previsto dalla norma costituzionale oggi pubblicata e che, però, necessita di essere normata con apposita legge dell'Assemblea regionale siciliana così come recita la stessa norma costituzionale citata.

La modifica costituzionale introduce il principio che la legge elettorale siciliana è sottoposta a referendum, la cui normativa dovrà essere approvata, disciplinata con apposita legge.

Signor Presidente, è la stessa disposizione, contenuta nella Costituzione approvata nel 1948, che prevedeva che le leggi approvate dal Parlamento fossero sottoposte a referendum con legge che sarebbe stata successivamente disciplinata.

La legge che ha introdotto la disciplina dei referendum è stata approvata nel 1970, esattamente 22 anni dopo la previsione costituzionale, il che ha impedito ai cittadini di potere esercitare il diritto del referendum ma non ha impedito al Parlamento di approvare, promulgare e fare entrare in vigore le leggi che il Parlamento stesso ha approvato.

Io non dico che questo debba essere lo scenario che si prospetta alla Sicilia, sono convinto, però, che per poter sottoporre a referendum le leggi approvate bisogna varare una legge che disciplini il referendum, così come per sottoporre a referendum le leggi nazionali bisognava varare una legge che il Parlamento ha approvato dopo 22 anni e ciò non ha impedito al Parlamento di promulgare e di approvare leggi.

Quanto da lei espresso e le conclusioni cui lei perviene non mi trovano consenziente; non che abbia certezza che la mia opinione sia più verosimile della sua, ma è materia controversa.

Desidero, pertanto, che resti a verbale che su tale questione l'opinione di un modesto parlamentare è diversa da quella espressa dal Presidente dell'Assemblea.

D'altronde, non credo che sulla questione si debba stabilire chi abbia ragione perché in questa sede sicuramente non lo sapremo; comprendo che la sua opinione segue una letterale interpretazione delle norme che lei ha testé citato, ma credo che

si possano autorevolmente sostenere altre opinioni così come sono state sostenute in altre sedi: in Commissione e nelle riunioni tenutesi.

Desideravo semplicemente, signor presidente, che risultasse agli atti la mia non condisione della sua opinione.

MORINELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORINELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che la comunicazione testé resa e la discussione innescatasi circa la interpretazione da dare a ciò che è stato definito "ingorgo istituzionale" ci debba far giungere ad alcune considerazioni.

Da più parti, infatti, e non soltanto tra le forze presenti in Parlamento, viene posto il quesito se si è in tempo utile perché l'Assemblea regionale chiuda la legislatura nei termini previsti dalla legge, cioè in giugno, e se inoltre questa legge, che prima o poi l'Assemblea approverà (nessuno intende sottrarsi alla potestà attribuita all'Assemblea di legiferare in materia), produrrà i suoi effetti nel mese di giugno; oppure se, come sostengono altri, ci troviamo in una condizione tale da poter votare con una nuova legge elettorale, quella che il legislatore nazionale ha voluto fissare nella norma transitoria che è stata promulgata oggi e che consentirà alla Sicilia di avere governi stabili, ponendo fine a quella anomalia, a quella precarietà istituzionale e politica che, non soltanto da alcuni politologi ma ritengo da tutte le forze politiche e da tutti i siciliani, è posta come una delle cause (non unica, a mio avviso) della crisi siciliana, del malessere istituzionale e del malgoverno.

Ritengo, pertanto, che non sia peregrina l'idea di dirimere tale questione. Le interpretazioni che sono state addotte, anche pubblicamente, dal Presidente dell'Assemblea regionale hanno fatto sì che si aprisse una discussione, che ci fosse un confronto o, meglio, uno scontro visto che in materia continuano a permanere posizioni diverse; non bisogna, però, dimenticare che ci sono altre scadenze: il bilancio ed alcuni disegni di legge importanti.

Pur tuttavia, non intendo sottrarmi al problema.



Stamattina ho letto un autorevole intervento dell'onorevole Michelangelo Russo, ex Presidente dell'Assemblea regionale di cui voglio dare nuovamente lettura in quanto lo ritengo produttivo ai fini di un esito positivo del confronto o "scontro" in atto sulla legge elettorale.

In sostanza, dobbiamo prendere atto che la legge che esiteremo non produrrà l'effetto che molti propugnatori desiderano che abbia.

Diceva l'onorevole Michelangelo Russo: «C'è soltanto da sperare che le fibrillazioni elettorali di queste settimane non inducano l'ARS a prendere decisioni cervellotiche che finirebbero per acuire la crisi di credibilità e di prestigio di cui già da tempo soffre maledettamente.

Mi riferisco a certe forzature che si vorrebbero mettere in atto per approvare e rendere operante una legge elettorale che superi il cosiddetto "Tatarellum" previsto dal nuovo Statuto.

Che ciò si possa fare è fuori di dubbio» - e penso che tutti noi concordiamo con questo elemento, il fatto stesso che discutiamo di legge elettorale significa che non vogliamo sottrarci alla potestà che ci è attribuita - «ma» continua Michelangelo Russo: «è altrettanto fuori di dubbio che bisogna farlo rispettando le norme statutarie.

Poiché le modifiche allo Statuto entreranno in vigore nella seconda metà di febbraio la nostra legge elettorale, piaccia o no, sarà il «Tatarellum».

Infatti, il legislatore ha voluto assicurarsi che, con l'entrata in vigore della riforma statutaria, la Regione fosse messa nelle condizioni di operare non soltanto avendo una legge elettorale bella e pronta, ma avendo già pronti anche gli altri strumenti legislativi necessari per rendere operante l'elezione diretta del Presidente.

Da qui la norma prevista dall'articolo 41 bis, comma 3, che, in via transitoria, prevede la stessa normativa già in vigore nelle Regioni a Statuto ordinario. Se il legislatore non avesse fatto così, oggi ci troveremmo nelle condizioni di avere la riforma senza poterla mettere in atto. E ciò per un semplice motivo: il nuovo Statuto per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana, per le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli assessori, per le eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche ed uffici, nonché per i rapporti tra

Assemblea regionale, Governo regionale e Presidenza della Regione prevede che le leggi relative vengano sottoposte a referendum.

Dunque, mettendo insieme i tempi per l'entrata in vigore dello Statuto (fine febbraio) e quelli per l'eventuale richiesta del referendum (tre mesi) ce ne andremmo ad una data che va oltre quella prevista per la convocazione dei comizi elettorali, sempre che la richiesta di referendum non venga formalmente avanzata, perché in tal caso andremmo ben oltre i tre mesi previsti. Per non dire che l'Assemblea dovrebbe, prima di convocare i comizi elettorali, regolamentare con legge tutta la normativa sulla forma di governo e sulle modalità dell'elezione del Presidente. Né d'altra parte è possibile - come alcuni vorrebbero - rinviare la data delle elezioni, tranne che non si proceda ad una modifica dello Statuto il cui articolo 3 sancisce: *"Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio"*. In buona sostanza, entro e non oltre il mese di giugno.

Né, infine, ci si può appellare all'articolo 7 del nuovo Statuto che prevede il rinvio di 120 giorni delle elezioni, perché si tratta di una fattispecie diversa». Per cui anche il tenore della comunicazione resa poc'anzi ritengo vada a scontrarsi con tale interpretazione - che io trovo giusta - della fattispecie considerata.

Continua Michelangelo Russo: «Con questa norma, infatti, il legislatore ha voluto soltanto che non si votasse con la vecchia legge nel caso in cui, mettendo assieme i tempi per approvare la riforma e quelli previsti per un'eventuale richiesta del referendum, si andasse oltre la data di convocazione dei comizi».

Quindi, la possibilità che noi potessimo rinviare le elezioni in autunno era data proprio dal verificarsi di questa condizione: cioè che la mancata raccolta di firme da parte delle Camere non ha avuto l'esito previsto dai promotori, per cui la legge oggi è promulgata. Una norma di salvaguardia, quindi, di cui però non c'è più bisogno, visto che il nuovo Statuto entrerà in vigore nella seconda metà di febbraio, né può essere utilizzata per altri fini.



«Quindi, non c'è una violazione della nostra autonomia. C'è piuttosto una normativa che oggi consente di mettere in pratica la riforma senza ulteriori indugi e complicazioni di ordine costituzionale. Semmai, c'è da dire che per responsabilità di tutte le forze politiche l'iter della riforma è stato lungo e tanto tortuoso» – continua ancora l'onorevole Russo – «da portarci ai giorni d'oggi quando non è più possibile legiferare in tempi utili per poter votare a giugno.

È un prezzo che paghiamo e che, però, ci consente di mettere in atto una riforma per la quale abbiamo tanto lavorato e atteso».

Ritengo che questa interpretazione non sia peregrina in quanto proviene da una persona che ancora oggi riveste un ruolo istituzionale importante.

Signor Presidente, non abbiamo gli elementi per poter votare in autunno, sarebbe una forzatura – a mio avviso – molto grave, un modo surrettizio di interpretare la norma, di far rientrare la fattispecie che viene richiamata anche nell'ordine del giorno, per poter invocare l'indizione nel più breve tempo possibile (così è detto nel dispositivo finale dell'ordine del giorno), e comunque prima del prossimo 15 febbraio, delle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana.

Se il Governo compisse tale atto – a mio avviso – violerebbe una fondamentale norma che impegna a rispettare la scadenza delle legislature. Non possiamo pensare, come deputati, di potere prolungare anche questa legislatura con marchingegni ed interpretazioni che, alla luce delle considerazioni che prima venivano espresse in modo inequivocabile, non hanno alcun fondamento di legittimità.

Signor Presidente, dico ciò anche per evitare che la conduzione dei lavori non ci porti ad una sterile contrapposizione, con la reiterazione degli interventi di principio che sono stati fatti anche in sede di discussione generale, in modo tale da consentire all'Aula di poter avere cognizione precisa delle potestà e dei limiti che la legge ci assegna. Ritengo che ciò sia fondamentale per evitare interpretazioni, riserve mentali o attribuzione di intenti reconditi a chi, come il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dovrebbe tutelare i lavori dell'Assemblea, affinché si svolgano in modo proficuo e legittimo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto

che la seduta antimeridiana di oggi si concluderà alle ore 14.00.

FORGIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORGIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo sia un diritto-dovere di questo Parlamento dotarsi di una propria legge elettorale, credo, altresì, sia un diritto-dovere non abdicare al proprio ruolo, alla propria funzione, alla propria legittimità democratica, alla rappresentatività che questa Istituzione ha rispetto al volere popolare e al ruolo di autogoverno che in questo Parlamento viene sancito e rappresentato.

Ritengo, pertanto, che, al di là della promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica, noi si debba andare avanti.

Rifondazione comunista – lo ha già detto – è disponibile a che si giunga ad una legge elettorale che contenga elementi fondamentali di rappresentatività e anche di stabilità politica. Noi rimaniamo coerenti con questa nostra dichiarazione e con questo impegno politico iniziali.

Riteniamo che vada approvata una legge elettorale che contenga questi elementi: stabilità, rappresentatività e ampia rappresentanza parlamentare delle forze politiche e sociali. Si può fare e questa volontà può essere costruita.

Signor Presidente, in questi giorni abbiamo lavorato per giungere ad un risultato positivo. Siamo partiti da una volontà, che sembrava maggioritaria fra le forze politiche, di cancellazione delle forze minori e di forze critiche come Rifondazione comunista, la quale rispetto ad entrambi gli schieramenti ha una posizione critica ed autonoma. Il lavoro, la tenacia nostra e di altre forze, la disponibilità dimostrata al centrodestra da parte del centrosinistra ad accogliere istanze di democrazia (non istanze politiche di questa o di quella parte, ma istanze di democrazia che noi stessi abbiamo sollevato) ci hanno fatto superare alcuni limiti iniziali contenuti nel primo disegno di legge, ed anche nella mediazione proposta dall'onorevole Stancanelli, il quale ha saputo ascoltare in quest'Aula le ragioni di tutti.

Queste storture – perché tali erano – politiche e democratiche oggi è consapevolezza diffusa che non debbano più esistere.



E, proprio perché le regole del gioco devono essere condivise da tutte le parti, dobbiamo giungere ad un accordo politico che non conduca al rischio di *blitz* d'Aula, al rischio di imboscate al momento del voto. Qualora si dovesse giungere a forme di non garanzia in Aula di un percorso condiviso per giungere all'approvazione di una legge elettorale condivisa, è chiaro che l'atteggiamento di ognuno potrebbe mutare e, in tal modo, a quel punto anche il nostro comportamento potrebbe portare ad una difficoltà oggettiva nell'approvazione di una legge elettorale.

Quindi, noi che in questi giorni abbiamo lavorato per pervenire ad un accordo positivo, noi che in questi giorni abbiamo rivendicato il diritto di quest'Assemblea di dotarsi di una propria legge basata sulla volontà delle forze politiche siciliane e non imposta dal Parlamento nazionale attraverso la legge-voto approvata dalla Camera e dal Senato, noi oggi chiediamo garanzie. Chiediamo, altresì, a tutte le parti politiche che in questi giorni hanno saputo tenere conto delle esigenze di democrazia e di rappresentatività manifestatesi in quest'Aula, di definire subito comportamenti tali da garantire in Aula il rispetto delle volontà che si sono espresse e via via definite.

Noi chiediamo ciò in quanto riteniamo che votare al buio non aiuterebbe alcuno. Abbiamo necessità di conoscere, rispetto alla comunicazione tecnico-politica da lei resaci poc' anzi, signor Presidente, quale sia la volontà del Governo; e comunque dobbiamo sapere se il lavoro che abbiamo sviluppato in questi giorni e che dovremo sempre più sviluppare in queste ore per giungere all'approvazione di una nuova legge abbia una sua efficacia oppure no; vogliamo sapere cosa intenda fare il Governo della Regione rispetto alle sue prerogative, a partire dalla fissazione della data delle elezioni, per far valere e rispettare la volontà democratica e istituzionale che questo Parlamento, con l'approvazione di una nuova legge elettorale, affermerà.

Tutto ciò, signor Presidente e onorevoli componenti del Governo, vorremmo saperlo prima di passare concretamente alle votazioni perché abbiamo necessità di avere garanzie da parte dei gruppi parlamentari. Mi rivolgo, innanzitutto, ai gruppi maggiori che con il loro voto possono condizionare in un senso o nell'altro l'approvazione degli articoli.

Abbiamo offerto un'ampia disponibilità, chiarendo che la nostra non è disponibilità al suicidio politico di una forza rappresentativa, anche se piccola, come Rifondazione Comunista, bensì è diretta ad affermare una volontà comune di questo Parlamento.

Rispetto a tale disponibilità, noi oggi, prima che si passi all'esame degli articoli, chiediamo garanzie da parte dei gruppi parlamentari; chiediamo al Governo, qualora approvassimo la legge, di far rispettare la volontà di questo Parlamento; chiediamo ai partiti della maggioranza e a quelli del centrosinistra un momento di riflessione e di coordinamento sul prosieguo dei nostri lavori.

Anche nell'ultima proposta dell'onorevole Stancanelli vi sono forme che puntano a colpire, ancora una volta, le forze minori. Sappiamo bene che parliamo di aspetti tecnici, sappiamo bene che il conteggio dei seggi con il «+1» per l'attribuzione del quoziente è un elemento che rischia di colpire proprio le forze minori che già sono colpite da un sistema di attribuzione dei seggi su base provinciale senza recupero dei resti regionali; si impedisce, quindi, la rappresentatività nelle piccole province e nelle province maggiori con la formula del «+1» per l'attribuzione del quoziente, creando condizioni oggettive di difficoltà per le forze minori.

È necessario pertanto, prima di passare all'esame degli articoli, chiarire i comportamenti e conoscere le volontà di ciascuno di noi; è necessario stabilire in che modo procedere affinché, attraverso il voto e magari anche attraverso l'uso del voto segreto, non ci si trovi dinanzi ad imboscate, rischiando così di vanificare tutta la disponibilità dimostrata in queste settimane ed in questi giorni e di indurre gruppi parlamentari, come il mio, ad assumere in Aula altri comportamenti.

PANTUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci accingiamo ad esaminare l'articolato del disegno di legge proposto ed esitato all'unanimità dalla Commissione competente. È questo un disegno di legge che complessivamente propone alcuni aspetti essenziali sui quali



il Gruppo dei Democratici si è già concordemente espresso, anche in maniera formale, attraverso un documento firmato da tutti i deputati di esso componenti. Si tratta, quindi, di un disegno di legge sul quale noi complessivamente concordiamo e che chiaramente è nostra intenzione migliorare attraverso la presentazione di alcuni emendamenti.

In particolare, il disegno di legge propone lo strumento della doppia scheda, il recupero dei resti a livello regionale ed introduce uno strumento che consente al presidente eletto di avere in Assemblea una solida maggioranza che garantisca il suo governo; dunque, è questo un disegno di legge che riporta in maniera quasi fedele le posizioni assunte dal Gruppo dei Democratici.

Per questo disegno di legge si è tentato in vario modo, anche attraverso un emendamento a firma dell'onorevole Stancanelli, di modificare i contenuti al punto da stravolgerlo completamente. È chiaro che su questo emendamento noi Democratici intendiamo condurre battaglia senza indietreggiare, in quanto non condividiamo assolutamente le novità che attraverso esso si vogliono introdurre.

Siamo convinti che una legge elettorale non debba solamente, attraverso meccanismi tecnico-giuridici, consentire ai siciliani di votare un Presidente della Regione ed una nuova Assemblea, ma soprattutto debba tenere conto di principi, di valori politici fondamentali nel momento in cui la Regione si dà una nuova legge per eleggere il proprio Parlamento ed il proprio Presidente.

Sia chiaro, quindi, che noi Democratici vogliamo una legge nuova; quella che ci viene data dal Parlamento nazionale, il cosiddetto «Tatarellum», non la condividiamo. Vogliamo che il Parlamento regionale siciliano non si limiti soltanto a fare una nuova legge elettorale, ma vogliamo che faccia una buona legge elettorale, nel senso di garantire le presenze politiche radicate nella nostra regione nella maniera più ampia possibile, attraverso cioè una valutazione dei resti su scala regionale e non su scala provinciale, cosa questa che, di fatto, eliminerebbe i piccoli gruppi; dicevo, una legge che consenta una valutazione dei resti a livello regionale e attraverso uno sbarramento di coalizione e non di

gruppo o di partito, garantendo, quindi, un sistema bipolare al quale noi tutti diciamo di volere aderire.

Sono queste le posizioni del Gruppo «I Democratici»; sono posizioni ufficiali consacrate in un documento sottoscritto da tutti i deputati appartenenti al Gruppo, ed è nostra intenzione durante il dibattito in Aula, perseguire gli obiettivi che in quel documento ci siamo prefissi.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, credo innanzitutto che occorra esprimersi – e noi lo facciamo con grande soddisfazione – rispetto all'annuncio, da noi condiviso, reso poc'anzi con solennità dal Presidente dell'Assemblea, sull'avvenuta promulgazione e pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica della legge costituzionale che modifica gli statuti delle regioni a statuto speciale e tra le altre innovazioni prevede anche l'elezione diretta del Presidente della Regione siciliana.

Salutiamo questo fatto con grande soddisfazione; diamo atto e ringraziamo il Presidente della Repubblica Ciampi per la grande attenzione, che si è trasformata in una grandissima solerzia e tempestività, che ha voluto dedicare al tema della innovazione del sistema istituzionale elettorale delle Regioni a statuto speciale, ed, in particolare, della Regione siciliana (com'è noto, infatti, soltanto la Sicilia procederà quest'anno al rinnovo del proprio organismo assembleare).

La presenza e la volontà forte e positiva del Presidente Ciampi non si è rivelata soltanto nella solerzia con cui è stata promulgata e poi pubblicata la legge, ma anche nei momenti precedenti. Momenti concitatissimi che – qualora sul serio fosse stata adottata la decisione da parte della Casa delle Libertà o, comunque, di alcune forze che fanno riferimento alla Casa delle Libertà, di sottoscrivere la proposta di referendum presentata da alcuni senatori della Regione Trentino-Alto Adige – seriamente avrebbero potuto mettere in discussione non soltanto i tempi per il rinnovo dell'Assemblea regionale



siciliana, ma anche lo stesso istituto dell'elezione diretta del Presidente della Regione che fortemente questa Assemblea ha inseguito per lungo tempo e che chiaramente ha voluto, attraverso il voto espresso dalla stragrande maggioranza dell'Assemblea in occasione dell'approvazione della legge-voto nel febbraio 1999.

Il 1° febbraio 2001 entra in vigore la riforma dello Statuto. Sono trascorsi due anni, è stato necessario un lungo, lunghissimo percorso parlamentare, è stato necessario affrontare contrasti politici, ed anche una battaglia politica, affinché quella volontà dell'Assemblea regionale siciliana si trasformasse in concreta riforma dello Statuto.

Si tratta di un evento importante, sebbene i contenuti specifici di questa riforma non siano stati esattamente quelli che l'Assemblea aveva indicato e – come ho fatto rilevare nel mio intervento nel corso della discussione generale – siano state operate nei confronti dell'Assemblea regionale, della Regione siciliana, della Sicilia stessa, attraverso le sue istituzioni rappresentative, anche gravi manomissioni con un intento vagamente – anche se, a mio avviso, estremamente chiaro – punitivo nei confronti dell'Assemblea.

In ogni caso, quel lungo percorso si è concluso con queste innovazioni importanti che danno profondità, che danno senso compiuto e restituiscono capacità di proposizione alla nostra Assemblea.

L'innovazione costituita dall'elezione diretta del Presidente della Regione è – a nostro avviso – grandemente positiva, in quanto darà alla nostra Regione finalmente periodi di profondità programmatica, di stabilità di governo, di respiro legislativo: davvero si potranno porre le basi per un rilancio forte della presenza e dell'immagine della nostra Regione nel contesto nazionale ed anche internazionale, fatto quest'ultimo di cui questa Regione ha grandemente bisogno perché proprio questo stesso fatto ha influito nella considerazione, nel giudizio, nell'approccio che tutti i riferimenti istituzionali, sociali ed economici, hanno avuto nei confronti della nostra Regione.

L'instabilità politica è stato uno dei più grandi limiti, uno degli ostacoli principali allo sviluppo della nostra Regione. Guardiamo con soddisfa-

zione e gioia alla possibilità che a ciò si possa porre rimedio a partire già dalla prossima legislatura, ormai imminente.

La comunicazione resaci dal Presidente dell'Assemblea ha, però, allargato l'orizzonte e ci pone dinanzi a dei problemi seri da affrontare che intrecciano il dibattito sul merito e sui contenuti della legge di riforma elettorale al nostro esame, chiarendo, sino a dimostrazione contraria, che detta legge potrà essere approvata dall'Assemblea soltanto dopo che saranno trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, avvenuta oggi, della legge costituzionale e chiarendo, altresì, che si determina un groviglio di date che, se interpretate in un certo modo, portano alla conclusione che non ci sarebbero i tempi per poter votare con questa legge in giugno. Un'altra interpretazione, che però fino a questo momento non ho ascoltato, potrebbe pervenire a conclusioni diverse.

Dico ciò perché sarebbe assurdo e paradossale che l'Assemblea non avesse contezza di ciò e non ne facesse un punto di riferimento importante per il lavoro che qui si sta svolgendo e per le conclusioni operative, pratiche cui questo lavoro può approdare; e anche perché su ciò si sta innestando un'altra problematica relativa all'eventuale proposta di far sì che si possa votare in ottobre anziché in giugno. Attendo di conoscere quali siano le proposte operative, se ne esistono; per quanto ci riguarda, il gruppo "I Democratici" esprimerà una posizione unitaria, conforme anche a quella del nostro candidato a presidente della Regione.

Per quanto riguarda il merito della discussione, sono state avanzate alcune proposte (abbiamo potuto verificarlo leggendo il fascicolo degli emendamenti) anche molto diverse dal testo presente in Aula. Ribadisco ancora una volta che per quanto ci riguarda il testo presentato in Aula non è frutto di una "gravidanza isterica" bensì di una elaborazione complessa e articolata tale che, a nostro avviso (anche se quel testo ha evidenti limiti strutturali e non ci soddisfa pienamente, al punto che il nostro rappresentante, pur presidente della Commissione, quando esso è stato esitato in Commissione stessa non votò favorevolmente), tra tutti i disegni di legge presentati, quello in discussione presenta un gradiente di problematiche risolte sicuramente molto più alto rispetto a tutti gli altri testi.



Per quanto ci riguarda, non ci sarebbero difficoltà a votare il testo esitato per l'Aula, lo abbiamo detto in precedenza, lo ribadiamo adesso a coloro i quali ritengono di poter esercitare ricatti di varia natura nei confronti di chi vuole intervenire nel merito del disegno di legge attraverso il dibattito e gli emendamenti.

Sia chiaro: qui non ci sono né tempi fulminei, né questioni politiche che consentano a chicchessia di porsi su un terreno di ricatto o di mortificazione del dibattito e delle posizioni altrui!

Sarebbe veramente incredibile che quest'Assemblea, che in altri tempi ha dedicato notti intere per discutere del vino trebbiano, pretendesse di varare una legge di riforma elettorale contenente questioni di grandissimo spessore (elezione diretta del Presidente, sistema di rappresentatività, garanzia della maggioranza) in pochissime battute, soltanto perché comunque bisogna esitare un testo, perché comunque bisogna trovare un *escamotage*. Mi dispiace, ma questo non è un terreno, per quanto ci riguarda, praticabile!

Noi abbiamo delle posizioni di merito, che peraltro, abbiamo ribadito con gli emendamenti e i subemendamenti presentati e sulle quali vogliamo spenderci in termini di confronto e, se necessario, anche di battaglia politica; lo voglio ribadire perché sia chiaro qual è, in questo momento, la distanza che ci separa, in termini di rappresentazione delle problematiche, dai testi diversi da quello al nostro esame in circolazione e, in particolare, dall'ormai famoso testo "Stancanellum".

Riteniamo sia necessario dare un senso compiuto alla innovazione relativa all'elezione diretta del Presidente della Regione, intendendo con ciò che il Presidente della Regione venga effettivamente eletto dai cittadini e che ai cittadini sia consentito di esprimere concretamente un voto libero, chiaro, non condizionato da fatti tecnici né da altre questioni.

Tutto ciò sarà possibile se il Presidente della Regione verrà eletto con una scheda diversa da quella con la quale l'elettore esprime la propria indicazione di voto per l'elezione dei deputati: è questo, cioè, il famoso meccanismo della doppia scheda.

Ribadiamo, altresì, che non ci convince neanche il cosiddetto "voto dissociato", in quanto abbiamo verificato nella pratica concreta di questo

sistema – quale si è effettivamente utilizzato nelle elezioni dei presidenti delle regioni ma, per quanto ci riguarda molto più da vicino, dei presidenti delle province e dei numerosissimi sindaci e consigli comunali eletti con la legge n. 35 del 1997, che ha introdotto il voto dissociato, sostituendo la doppia scheda prevista dalla legge 7 – che il voto dell'elettore rischia di essere pasticciato e confuso con il famoso meccanismo del trascinamento che, già a dirlo, ne evidenzia i limiti.

Cos'è un voto di trascinamento? Io conosco il voto espresso dall'elettore; però, che possa verificarsi che un elettore, senza esprimersi, debba vedere interpretato il proprio voto, attraverso il cosiddetto meccanismo di trascinamento, francamente, mi fa sbalordire! Questo è pretendere per legge che vengano manipolate con artifici le elezioni; non solo, è già successo che tale meccanismo confonda a tal punto le idee agli elettori che il voto di migliaia e migliaia di cittadini viene dichiarato nullo!

Ricordo ancora a tutti che nel 1997, in occasione delle elezioni comunali di Palermo, a causa del voto dissociato e della confusione che si è ingenerata negli elettori con l'utilizzo di un'unica scheda, sono stati annullati 50 mila voti su un totale di circa 300 mila; dunque una percentuale altissima di voti nulli, non perché l'elettore abbia deliberatamente voluto annullare la scheda, ma perché nel votare si è confuso.

Questo è per noi un punto forte; non è vero che ciò favorisca un candidato anziché un altro: favorisce il candidato più forte, più riconoscibile, con la maggiore identità, con la migliore proposta politica; e lo favorisce perché l'elettore sarà messo dinanzi ad una scelta più responsabile in cui non ci sono trascinamenti, in cui è necessario assumersi le proprie responsabilità fino in fondo e dire chiaramente per chi si vuole votare, dire chiaramente chi si vuole debba governare questa Regione.

È questa la ragione per cui riproponiamo la questione della doppia scheda, perché è un problema di democrazia, di responsabilità, di trasparenza, di certezza della libera manifestazione di volontà dell'elettore.

Se non si vuole, o non si comprende bene perché accettare questo punto, che almeno si accetti che il voto deve essere comunque manifestato. Qui la fantasia anche linguistica si spreca:



è stata formulata questa ipotesi definendola voto confermativo; chiamiamolo pure voto confermativo, esso contiene però questo punto che noi sosteniamo con grande forza.

Non ci convince il fatto – ma abbiamo ascoltato in questi giorni prese di posizione dalle quali abbiamo compreso che ciò non convince nemmeno forze politiche importanti, quale sicuramente è Forza Italia, della maggioranza di Governo – che deliberatamente si scelga in partenza di non assicurare, al Presidente ed al Governo che egli nominerà nella prossima legislatura, la maggioranza.

Non ci convince che deliberatamente si scelga un metodo con il quale non si garantisce, tranne che non si concatenino alcuni risultati, la maggioranza al Presidente della Regione e si scelga, altresì, un profilo, il più basso possibile, quello cioè dell'assegnazione al massimo di dieci seggi; il che accresce la probabilità che il Presidente eletto possa non avere una maggioranza.

Si potrebbe scegliere un sistema cosiddetto "a poteri divisi" (in America lo definiscono "anatra zoppa"); tale sistema lo scelse questa Assemblea quando, con un atto di straordinaria follia – se volete – ma che grande interesse suscitò e grandi riflessi ha avuto nella vita politica della nostra Regione, varò la legge n. 7 nel 1992 (ricorderete senz'altro: poteri divisi, doppia scheda, maggioranza non assicurata al Sindaco) che si volle cambiare per forza con la legge n. 35 del 1997.

Ho avuto modo di leggere alcuni disegni di legge, quale ad esempio quello presentato dall'onorevole Granata, che manifestano grande rimpianto per la legge n. 7 e manifestano grandi perplessità su quanto è avvenuto con la successiva "restaurazione" voluta dalla legge n. 35.

Bene, questo è il momento di fare – se vogliamo – grandi scelte: scegliamo un sistema e perseguiamolo coerentemente. Non si vuole scegliere il sistema a poteri separati? Bene, si scelga il sistema dei poteri congiunti; vorrei, però, che mi si spiegasse che senso ha volere il sistema dei poteri congiunti e non garantire con il sistema elettorale che il Presidente eletto abbia una maggioranza!

Questa assoluta distonia, questa schizofrenia legislativa e di sistema è preoccupante in quanto dimostra che non si sta perseguendo con chiarezza e lucidità di intenti il raggiungimento di

alcune finalità di sistema, ma si inseguono spezzoni di ragionamento pretendendo che tutto ciò alla fine faccia sistema.

Ci dispiace, ma anche su questo non siamo d'accordo e anche su questo intendiamo dire con chiarezza le nostre posizioni e condurre fino in fondo la nostra battaglia politica.

Così come non ci convincono altre previsioni contenute negli emendamenti presentati, anche se, per correttezza, dobbiamo dire che alcuni aspetti sono stati rivisti. Per esempio, è stata rivista la questione relativa ai metodi di sbarramento, cioè ai metodi che impediscono una eccessiva frammentazione della rappresentanza, fatto che tutti – e noi in particolar modo – condidiamo, passando da un sistema che prevedeva lo sbarramento sulla singola lista ad un sistema che, invece, preveda uno sbarramento in particolare sulle coalizioni, lasciando alla responsabilità di queste ultime se intendano formarsi sulla base della rappresentanza dei più minuti interessi di quartiere ovvero se intendano presentarsi all'elettorato sulla base di una logica forte, propositiva, di governo, di programma, di progetto, in cui non c'è spazio per la rappresentazione degli interessi minuti, particolari o ricattatori.

Dunque, responsabilità alle coalizioni e responsabilità ai candidati Presidenti della Regione. È giusta, infatti, la motivazione di chi dice: "Se rafforziamo l'esecutivo, se diamo poteri forti quasi di inamovibilità al Presidente della Regione, il controbilanciamento sarà in una maggiore, per quanto possibile, rappresentatività reale, all'interno dell'Assemblea, degli interessi in campo, delle forze sociali, dei punti di vista che si agitano nella società siciliana". A maggior ragione quando partiamo dal fatto che non bisogna garantire la maggioranza al Presidente della Regione; quale bisogno abbiamo, allora, di chiudere le porte dell'Assemblea? Apriamole e lasciamo che sia il Presidente della Regione, in una contrattazione continua e quotidiana con tutta l'Assemblea, a sbrigarsela, perché di questo alla fine si tratterà o potrebbe trattarsi!

Ho evidenziato soltanto alcuni punti, ce ne sono, però, altri che ha citato l'onorevole Pantuso poc'anzi intervenendo.

Ho voluto citare tali punti perché ritenevo di dover spiegare chiaramente quale fosse la grande distanza che ancora ci separa dal dire che c'è un



consenso sul merito della legge, ed anche per evidenziare che in questo confronto parlamentare noi vogliamo fare la nostra parte fino in fondo senza infingimenti, senza retropensieri, ma con chiarezza. Ma proprio per questo, pretendiamo che vengano rispettate le nostre posizioni e, soprattutto, che non ci siano posizioni che in qualche modo tendano a porci di fronte a fatti compiuti. Anche perché a me pare che, in base all'evolversi delle questioni, sia piuttosto l'Assemblea regionale siciliana a trovarsi di fronte a fatti compiuti.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dall'onorevole Stancanelli:

emendamento 1.22:

«L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Titolo I

*Elezione del Presidente della Regione.  
Gli Assessori regionali*

Articolo 1

*Elezione del Presidente della Regione*

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero, personale e segreto. L'elezione del Presidente della Regione si svolge contestualmente al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana.

2. È eletto Presidente della Regione il candidato che ottenga il maggior numero di voti validi su base regionale.

3. Le operazioni di scrutinio relative all'elezione del Presidente della Regione hanno luogo prima di quelle relative all'elezione dell'Assemblea regionale”»;

- dagli onorevoli Forgione, Liotta, Martino e Vella:

emendamento 1.4:

«L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero, personale e segreto. L'elezione del Presidente della Regione si svolge contestualmente al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Il candidato alla Presidenza della Regione all'atto della candidatura deposita il simbolo ed il programma politico che si impegna a realizzare in caso di elezione.

3. È eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Il Presidente della Regione è eletto contestualmente alla carica di deputato regionale.

4. È eletto altresì alla carica di deputato regionale il candidato a Presidente della Regione che abbia conseguito la cifra elettorale più alta dopo quella del Presidente risultato eletto, purché superiore al 30 per cento dei voti validi. Nell'eventualità che non venga raggiunto il 30 per cento dei voti validi si aumenta di un'unità il numero di deputati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4.

5. All'elettore sono fornite due schede di colore diverso, una per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana ed una per l'elezione del Presidente della Regione.

6. Le operazioni di scrutinio relative all'elezione del Presidente della Regione hanno luogo prima di quelle relative all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

7. È candidato alla Presidenza della Regione colui la cui candidatura sia stata sottoscritta da almeno cinquemila elettori o da uno o più raggruppamenti di liste presentati da partiti regolarmente costituiti in gruppi parlamentari presso l'Assemblea regionale siciliana o da un raggruppamento di liste ciascuna delle quali presente in almeno sette delle nove circoscrizioni provinciali.

8. Il Presidente della Regione entro dieci giorni dalla seduta di insediamento dell'Assemblea regionale siciliana nomina i componenti la Giunta regionale e può successivamente



revocarli; ad uno di essi attribuisce le funzioni di vicepresidente.

9. Per l'elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana si procede nel modo seguente:

a) ottanta deputati sono eletti con il sistema proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti secondo le disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni;

b) otto deputati sono eletti tra le liste provinciali concorrenti, nel numero stabilito per ogni provincia, sulla base di un premio di maggioranza assegnato alla coalizione di liste collegate al candidato Presidente della Regione risultato vincitore, a condizione che essa abbia ottenuto in sede regionale un numero di seggi non inferiore a 37 e non superiore a 45. Gli otto seggi spettanti sono ripartiti tra le liste coalizzate in proporzione ai voti validi ottenuti da ciascuna di esse nell'intera Regione, procedendo preventivamente a scorporare i voti risultati utili all'attribuzione dei seggi di cui alla lettera a) e procedendo con le modalità di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni.

10. Nel caso in cui la coalizione di liste collegate al candidato Presidente della Regione vincitore abbia conseguito in ambito regionale un numero di seggi inferiore a 37 o superiore a 53, non si procede all'attribuzione del premio di maggioranza e gli otto seggi sono riattribuiti in sede provinciale con il sistema di cui alla lettera a) del comma 1.

11. Nel caso in cui la coalizione di liste collegate al candidato Presidente della Regione vincitore abbia conseguito un numero di seggi superiore a 45 ma inferiore a 53, ad essa si attribuiscono tanti seggi quanti ne occorrono per raggiungere il numero 53. I seggi residui sono attribuiti proporzionalmente alle altre coalizioni di liste che abbiano superato il 10 per cento di voti validamente espressi in sede regionale procedendo preventivamente a scorporare i voti risultati utili all'attribuzione dei seggi di cui al comma 1, lettera a) e procedendo, quindi, con le modalità di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1968.

12. Ogni lista può partecipare alla competizione elettorale solo se collegata ad una candidatura a Presidente della Regione e se presente in almeno sette delle nove circoscrizioni provinciali. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se accompagnata dall'accettazione del candidato a Presidente della Regione. Le liste che, mediante espressa dichiarazione di apparentamento reciprocamente resa dai delegati di ciascuna lista, risultino collegate al medesimo candidato Presidente, costituiscono una coalizione di liste.

13. Partecipano alla ripartizione proporzionale dei seggi in ambito provinciale le liste che abbiano ottenuto almeno il tre per cento dei voti validamente espressi su base regionale. A tal fine, si considera la somma dei voti ottenuti in ciascuna provincia dal raggruppamento di liste contraddistinte dal medesimo simbolo.

14. Partecipano alla ripartizione dei seggi in ambito provinciale anche le liste che, pur non avendo ottenuto la cifra elettorale prevista ai commi 1 e 2, risultino collegate ad una coalizione di liste che abbiano superato il 10 per cento dei voti validamente espressi su base regionale. I voti riportati dalle liste che non sono ammesse alla ripartizione dei seggi non vengono computati ai fini della determinazione del quoziente elettorale provinciale»;

emendamento 1.5:

«L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

#### “Articolo 1

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero, personale e segreto. L'elezione del Presidente della Regione si svolge contestualmente al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Il candidato alla Presidenza della Regione all'atto della candidatura deposita il simbolo ed il programma politico che si impegna a realizzare in caso di elezione.

3. È eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti



validi. Il Presidente della Regione è eletto contestualmente alla carica di deputato regionale.

4. È eletto altresì alla carica di deputato regionale il candidato a Presidente della Regione che abbia conseguito la cifra elettorale più alta dopo quella del Presidente risultato eletto, purché superiore al 30 per cento dei voti validi. Nell'eventualità che non venga raggiunto il 30 per cento dei voti validi si aumenta di un'unità il numero di deputati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4.

5. All'elettore sono fornite due schede di colore diverso, una per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana ed una per l'elezione del Presidente della Regione.

6. Le operazioni di scrutinio relative all'elezione del Presidente della Regione hanno luogo prima di quelle relative all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

7. È candidato alla Presidenza della Regione colui la cui candidatura sia stata sottoscritta dal almeno cinquemila elettori o da uno o più raggruppamenti di liste presentati da partiti regolarmente costituiti in gruppi parlamentari presso l'Assemblea regionale siciliana o da un raggruppamento di liste ciascuna delle quali presente in almeno sette delle nove circoscrizioni provinciali.

8. Il Presidente della Regione entro dieci giorni dalla seduta di insediamento dell'Assemblea regionale siciliana nomina i componenti la Giunta regionale e può successivamente revocarli; ad uno di essi attribuisce le funzioni di vicepresidente.

9. Per l'elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana si procede nel modo seguente:

a) settantotto deputati sono eletti con il sistema proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti secondo le disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni;

b) dieci deputati sono eletti tra le liste provinciali concorrenti, nel numero stabilito per

ogni provincia, sulla base di un premio di maggioranza assegnato alla coalizione di liste collegate al candidato Presidente della Regione risultato vincitore, a condizione che essa abbia ottenuto in sede regionale un numero di seggi non inferiore a 35 e non superiore a 43. I dieci seggi spettanti sono ripartiti tra le liste coalizzate in proporzione ai voti validi ottenuti da ciascuna di esse nell'intera regione, procedendo preventivamente a scorporare i voti risultati utili all'attribuzione dei seggi di cui alla lettera a) e procedendo con le modalità di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni.

10. Nel caso in cui la coalizione di liste collegate al candidato Presidente della Regione vincitore abbia conseguito in ambito regionale un numero di seggi inferiore a 35 o superiore a 53, non si procede all'attribuzione del premio di maggioranza e i dieci seggi sono riattribuiti in sede provinciale con il sistema di cui alla lettera a) del comma 1.

11. Nel caso in cui la coalizione di liste collegate al candidato Presidente della Regione vincitore abbia conseguito un numero di seggi superiore a 43 ma inferiore a 53, ad essa si attribuiscono tanti seggi quanti ne occorrono per raggiungere il numero 53. I seggi residui sono attribuiti proporzionalmente alle altre coalizioni di liste che abbiano superato il 10 per cento di voti validamente espressi in sede regionale procedendo preventivamente a scorporare i voti risultati utili all'attribuzione dei seggi di cui al comma 1, lettera a) e procedendo, quindi, con le modalità di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1968.

12. Ogni lista può partecipare alla competizione elettorale solo se collegata ad una candidatura a Presidente della Regione e se presente in almeno sette delle nove circoscrizioni provinciali. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se accompagnata dall'accettazione del candidato a Presidente della Regione. Le liste che, mediante espressa dichiarazione di apparentamento reciprocamente resa dai delegati di ciascuna lista, risultino collegate al medesimo candidato Presidente, costituiscono una coalizione di liste.



13. Partecipano alla ripartizione proporzionale dei seggi in ambito provinciale le liste che abbiano ottenuto almeno il tre per cento dei voti validamente espressi su base regionale. A tal fine, si considera la somma dei voti ottenuti in ciascuna provincia dal raggruppamento di liste contraddistinte dal medesimo simbolo.

14. Partecipano alla ripartizione dei seggi in ambito provinciale anche le liste che, pur non avendo ottenuto la cifra elettorale prevista ai commi 1 e 2, risultino collegate ad una coalizione di liste che abbiano superato il 10 per cento dei voti validamente espressi su base regionale. I voti riportati dalle liste che non sono ammesse alla ripartizione dei seggi non vengono computati ai fini della determinazione del quoziente elettorale provinciale»»;

emendamento 1.6:

*«L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

*“Articolo 1*

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero, personale e segreto. L'elezione del Presidente della Regione si svolge contestualmente al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Il candidato alla Presidenza della Regione all'atto della candidatura deposita il simbolo ed il programma politico che si impegna a realizzare in caso di elezione.

3. È eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Il Presidente della Regione è eletto contestualmente alla carica di deputato regionale.

4. È eletto altresì alla carica di deputato regionale il candidato a Presidente della Regione che abbia conseguito la cifra elettorale più alta dopo quella del Presidente risultato eletto, purché superiore al 30 per cento dei voti validi. Nell'eventualità che non venga raggiunto il 30 per cento dei voti validi si aumenta di un'unità il numero di deputati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4.

5. All'elettore sono fornite due schede di colore diverso, una per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana ed una per l'elezione del Presidente della Regione.

6. Le operazioni di scrutinio relative all'elezione del Presidente della Regione hanno luogo prima di quelle relative all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

7. È candidato alla Presidenza della Regione colui la cui candidatura sia stata sottoscritta da almeno cinquemila elettori o da uno o più raggruppamenti di liste presentati da partiti regolarmente costituiti in gruppi parlamentari presso l'Assemblea regionale siciliana o da un raggruppamento di liste ciascuna delle quali presente in almeno sette delle nove circoscrizioni provinciali.

8. Il Presidente della Regione entro dieci giorni dalla seduta di insediamento dell'Assemblea regionale siciliana nomina i componenti la Giunta regionale e può successivamente revocarli; ad uno di essi attribuisce le funzioni di vicepresidente.

9. Per l'elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana si procede nel modo seguente:

a) ottanta deputati sono eletti con il sistema proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti e con recupero dei resti in sede provinciale;

b) otto deputati sono eletti tra le liste provinciali concorrenti, nel numero stabilito per ogni provincia, sulla base di un premio di maggioranza assegnato alla coalizione di liste collegate al candidato Presidente della Regione risultato vincitore, a condizione che essa abbia ottenuto in sede regionale un numero di seggi non inferiore a 37 e non superiore a 45. Gli otto seggi spettanti sono ripartiti tra le liste coalizzate in proporzione ai voti validi ottenuti da ciascuna di esse nell'intera Regione.

10. Nel caso in cui la coalizione di liste collegate al candidato Presidente della Regione vincitore abbia conseguito in ambito regionale un numero di seggi inferiore a 37 o superiore a 53, non si procede all'attribuzione del premio di



maggioranza e gli otto seggi sono riattribuiti in sede provinciale con il sistema di cui alla lettera a) del comma 1.

11. Nel caso in cui la coalizione di liste collegate al candidato Presidente della Regione vincitore abbia conseguito un numero di seggi superiore a 45 ma inferiore a 53, ad essa si attribuiscono tanti seggi quanti ne occorrono per raggiungere il numero 53. I seggi residui sono attribuiti proporzionalmente alle altre coalizioni di lista. Partecipano a tale ulteriore attribuzione le coalizioni di liste che abbiano superato il 10 per cento di voti validamente espressi in sede regionale. All'interno delle coalizioni i seggi sono ripartiti tra le liste in ragione proporzionale dopo avere effettuato lo scorporo dei voti che sono risultati utili all'attribuzione dei seggi con il sistema di cui alla lettera a) comma 1.

12. Ai fini dell'attribuzione dei seggi di cui alla lettera a) del comma 1, ogni ufficio centrale circoscrizionale, dopo avere riassunto i voti conseguiti da ogni lista provvede a determinare il quoziente provinciale, dividendo il totale dei voti validi per il numero di deputati spettanti alla provincia, rapportati a novanta. L'ufficio centrale circoscrizionale provvede all'attribuzione dei seggi a quoziente intero e dei maggiori resti sino alla concorrenza del numero dei deputati spettanti alla provincia, rapportati a ottanta.

13. Ai fini dell'attribuzione dei seggi di cui alla lettera b) del comma 1, l'ufficio centrale regionale, ricevuti i verbali di scrutinio dagli uffici centrali circoscrizionali, redige una graduatoria unica regionale decrescente dei resti non utilizzati in sede provinciale, espressi in percentuale tra i voti non utilizzati di ogni lista ed il relativo quoziente provinciale. Procede poi ad attribuire i seggi avendo cura di considerare, nello scorrimento della graduatoria, i seggi da attribuire ad ogni lista ed i seggi residui da attribuire in ogni provincia. Nel caso in cui si dovessero attribuire seggi a liste che non hanno resti utilmente collocati nella graduatoria, si provvede ad attribuire i seggi iniziando dalla lista che ha conseguito i maggiori voti in sede regionale e dalla provincia con la maggiore popolazione che presenta seggi da attribuire.

14. Ogni lista può partecipare alla competizione elettorale solo se collegata ad una candidatura a Presidente della Regione e se presente in almeno sette delle nove circoscrizioni provinciali. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se accompagnata dall'accettazione a candidato a Presidente della Regione. Le liste che, mediante espressa dichiarazione di apparenamento reciprocamente resa dai delegati di ciascuna lista, risultino collegate al medesimo candidato Presidente, costituiscono una coalizione di liste.

15. Partecipano alla ripartizione proporzionale dei seggi in ambito provinciale le liste che abbiano ottenuto almeno il tre per cento dei voti validamente espressi su base regionale. A tal fine, si considera la somma dei voti ottenuti in ciascuna provincia dal raggruppamento di liste contraddistinte dal medesimo simbolo.

16. Partecipano alla ripartizione dei seggi in ambito provinciale anche le liste che, pur non avendo ottenuto la cifra elettorale prevista ai commi 1 e 2, risultino collegate ad una coalizione di liste che abbia superato il 10 per cento dei voti validamente espressi su base regionale. I voti riportati dalle liste che non sono ammesse alla ripartizione dei seggi non vengono computati ai fini della determinazione del quoziente elettorale provinciale»;

emendamento 1.7:

«L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

#### “Articolo 1

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero, personale e segreto. L'elezione del Presidente della Regione si svolge contestualmente al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Il candidato alla Presidenza della Regione all'atto della candidatura deposita il simbolo ed il programma politico che si impegna a realizzare in caso di elezione.

3. È eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti



validi. Il Presidente della Regione è eletto contestualmente alla carica di deputato regionale.

4. È eletto altresì alla carica di deputato regionale il candidato a Presidente della Regione che abbia conseguito la cifra elettorale più alta dopo quella del Presidente risultato eletto, purché superiore al 30 per cento dei voti validi. Nell'eventualità che non venga raggiunto il 30 per cento dei voti validi si aumenta di un'unità il numero di deputati di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 4.

5. All'elettore sono fornite due schede di colore diverso, una per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana ed una per l'elezione del Presidente della Regione.

6. Le operazioni di scrutinio relative all'elezione del Presidente della Regione hanno luogo prima di quelle relative all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

7. È candidato alla Presidenza della Regione colui la cui candidatura sia stata sottoscritta da almeno cinquemila elettori o da uno o più raggruppamenti di liste presentati da partiti regolarmente costituiti in gruppi parlamentari presso l'Assemblea regionale siciliana o da un raggruppamento di liste ciascuna delle quali presente in almeno sette delle nove circoscrizioni provinciali.

8. Il Presidente della Regione entro dieci giorni dalla seduta di insediamento dell'Assemblea regionale siciliana nomina i componenti la Giunta regionale e può successivamente revocarli; ad uno di essi attribuisce le funzioni di vicepresidente.

9. Per l'elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana si procede nel modo seguente:

a) 78 deputati sono eletti con il sistema proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti e con recupero dei resti in sede provinciale;

b) 10 deputati sono eletti tra le liste provinciali concorrenti, nel numero stabilito per ogni provincia, sulla base di un premio di maggio-

ranza assegnato alla coalizione di liste collegate al candidato Presidente della Regione risultato vincitore, a condizione che essa abbia ottenuto in sede regionale un numero di seggi non inferiore a 35 e non superiore a 43. I 10 seggi spettanti sono ripartiti tra le liste coalizzate in proporzione ai voti validi ottenuti da ciascuna di esse nell'intera Regione.

10. Nel caso in cui la coalizione di liste collegate al candidato Presidente della Regione vincitore abbia conseguito in ambito regionale un numero di seggi inferiore a 35 o superiore a 53, non si procede all'attribuzione del premio di maggioranza e i 10 seggi sono riattribuiti in sede provinciale con il sistema di cui alla lettera a) del comma 1.

11. Nel caso in cui la coalizione di liste collegate al candidato Presidente della Regione vincitore abbia conseguito in ambito regionale un numero di seggi superiore a 43 ma inferiore a 53, ad essa si attribuiscono tanti seggi quanti ne occorrono per raggiungere il numero 53. I seggi residui sono attribuiti proporzionalmente alle altre coalizioni di liste. Partecipano a tale ulteriore attribuzione le coalizioni di liste che abbiano superato il 10 per cento di voti validamente espressi in sede regionale. All'interno delle coalizioni i seggi sono ripartiti tra le liste in ragione proporzionale dopo avere effettuato lo scorporo dei voti che sono risultati utili all'attribuzione dei seggi con il sistema di cui alla lettera a) comma 1.

12. Ai fini dell'attribuzione dei seggi di cui alla lettera a) del comma 1, ogni ufficio centrale circoscrizionale, dopo avere riassunto i voti conseguiti da ogni lista, provvede a determinare il quoziente provinciale, dividendo il totale dei voti validi per il numero di deputati spettanti alla provincia, rapportati a novanta. L'ufficio centrale circoscrizionale provvede all'attribuzione dei seggi a quoziente intero e dei maggiori resti sino alla concorrenza del numero dei deputati spettanti alla provincia, rapportati a 78.

13. Ai fini dell'attribuzione dei seggi di cui alla lettera b) del comma 1, l'ufficio centrale regionale, ricevuti i verbali di scrutinio dagli uf-



fici centrali circoscrizionali, redige una graduatoria unica regionale decrescente dei resti non utilizzati in sede provinciale, espressi in percentuale tra i voti non utilizzati di ogni lista ed il relativo quoziente provinciale. Procede poi ad attribuire i seggi avendo cura di considerare, nello scorrimento della graduatoria, i seggi da attribuire ad ogni lista ed i seggi residui da attribuire in ogni provincia. Nel caso in cui si dovessero attribuire seggi a liste che non hanno resti utilmente collocati nella graduatoria, si provvede ad attribuire i seggi iniziando dalla lista che ha conseguito i maggiori voti in sede regionale e dalla provincia con la maggiore popolazione che presenta seggi da attribuire.

14. Ogni lista può partecipare alla competizione elettorale solo se collegata ad una candidatura a Presidente della Regione e se presente in almeno sette delle nove circoscrizioni provinciali. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se accompagnata dall'accettazione a candidato a Presidente della Regione. Le liste che, mediante espressa dichiarazione di apparentamento reciprocamente resa dai delegati di ciascuna lista, risultino collegate al medesimo candidato Presidente, costituiscono una coalizione di liste.

15. Partecipano alla ripartizione proporzionale dei seggi in ambito provinciale le liste che abbiano ottenuto almeno il tre per cento dei voti validamente espressi su base regionale. A tal fine, si considera la somma dei voti ottenuti in ciascuna provincia dal raggruppamento di liste contraddistinte dal medesimo simbolo.

16. Partecipano alla ripartizione dei seggi in ambito provinciale anche le liste che, pur non avendo ottenuto la cifra elettorale prevista ai commi 1 e 2, risultino collegate ad una coalizione di liste che abbia superato il 10 per cento dei voti validamente espressi su base regionale. I voti riportati dalle liste che non sono ammesse alla ripartizione dei seggi non vengono computati ai fini della determinazione del quoziente elettorale provinciale»;

emendamento 1.8:

«L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

#### “Articolo 1

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero, personale e segreto. L'elezione del Presidente della Regione si svolge contestualmente al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Il candidato alla Presidenza della Regione all'atto della candidatura deposita il simbolo ed il programma politico che si impegna a realizzare in caso di elezione.

3. È eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

4. All'elettore è fornita una scheda unica per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana e per l'elezione del Presidente della Regione. Il candidato Presidente della Regione è riportato nella scheda accanto ai simboli delle liste della coalizione che lo sostiene. È consentito il voto disgiunto tra voto di lista e voto al candidato presidente di altra coalizione. Il voto espresso alla sola lista è valido anche per il candidato presidente collegato alla coalizione cui essa appartiene

5. È candidato alla Presidenza della Regione colui la cui candidatura sia stata sottoscritta da almeno cinquemila elettori o da uno o più raggruppamenti di liste presentati da partiti regolarmente costituiti in gruppi parlamentari presso l'Assemblea regionale siciliana o da un raggruppamento di liste ciascuna delle quali presente in almeno sette delle nove circoscrizioni provinciali.

6. Il Presidente della Regione entro dieci giorni dalla seduta di insediamento dell'Assemblea regionale siciliana nomina i componenti la Giunta regionale e può successivamente revocarli; ad uno di essi attribuisce le funzioni di vice presidente.

7. Per l'elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana si procede nel modo seguente: i rimanenti 89 deputati dell'Assemblea regionale siciliana sono eletti secondo modalità



previste dalla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni. Il seggio mancante attribuito al candidato a Presidente della Regione eletto si sottrae alla circoscrizione nelle cui liste elettorali risulta iscritto.

8. Ogni lista può partecipare alla competizione elettorale solo se collegata ad una candidatura a Presidente della Regione. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se accompagnata dall'accettazione del candidato a Presidente della Regione. Le liste che, mediante espressa dichiarazione di apparentamento reciprocamente resa dai delegati di ciascuna lista, risultino collegate al medesimo candidato Presidente, costituiscono una coalizione di liste»;

emendamento 1.9:

«L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

#### “Articolo 1

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero, personale e segreto. L'elezione del Presidente della Regione si svolge contestualmente al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Il candidato alla Presidenza della Regione all'atto della candidatura deposita il simbolo ed il programma politico che si impegna a realizzare in caso di elezione.

3. È eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

4. All'elettore è fornita una scheda unica per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana e per l'elezione del Presidente della Regione. Il candidato Presidente della Regione è riportato nella scheda accanto ai simboli delle liste della coalizione che lo sostiene. È consentito il voto disgiunto tra voto di lista e voto al candidato presidente di altra coalizione. Il voto espresso alla sola lista è valido anche per il candidato presidente collegato alla coalizione cui essa appartiene

5. È eletto altresì alla carica di deputato re-

gionale il candidato Presidente della Regione che abbia conseguito la cifra elettorale più alta dopo quella del Presidente risultato eletto.

6. È candidato alla Presidenza della Regione colui la cui candidatura sia stata sottoscritta da almeno cinquemila elettori o da uno o più raggruppamenti di liste presentati da partiti regolarmente costituiti in gruppi parlamentari presso l'Assemblea regionale siciliana o da un raggruppamento di liste ciascuna delle quali presente in almeno sette delle nove circoscrizioni provinciali.

7. Il Presidente della Regione entro dieci giorni dalla seduta di insediamento dell'Assemblea regionale siciliana nomina i componenti la Giunta regionale e può successivamente revocarli; ad uno di essi attribuisce le funzioni di vice presidente.

8. Per l'elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana si procede nel modo seguente: i rimanenti 88 deputati dell'Assemblea regionale siciliana sono eletti secondo modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni. I seggi mancanti attribuiti al candidato a Presidente della Regione eletto ed al candidato della coalizione giunta seconda si sottraggono dalle circoscrizioni nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

9. Ogni lista può partecipare alla competizione elettorale solo se collegata ad una candidatura a Presidente della Regione. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se accompagnata dall'accettazione del candidato a Presidente della Regione. Le liste che, mediante espressa dichiarazione di apparentamento reciprocamente resa dai delegati di ciascuna lista, risultino collegate al medesimo candidato Presidente, costituiscono una coalizione di liste»;

emendamento 1.10:

«L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

#### “Articolo 1

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero, per-



sonale e segreto. L'elezione del Presidente della Regione si svolge contestualmente al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Il candidato alla Presidenza della Regione all'atto della candidatura deposita il simbolo ed il programma politico che si impegna a realizzare in caso di elezione.

3. È eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

4. All'elettore sono fornite due schede di colore diverso, una per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana ed una per l'elezione del Presidente della Regione.

5. È eletto altresì alla carica di deputato regionale il candidato Presidente della Regione che abbia conseguito la cifra elettorale più alta dopo quella del Presidente risultato eletto.

6. È candidato alla Presidenza della Regione colui la cui candidatura sia stata sottoscritta da almeno cinquemila elettori o da uno o più raggruppamenti di liste presentati da partiti regolarmente costituiti in gruppi parlamentari presso l'Assemblea regionale siciliana o da un raggruppamento di liste ciascuna delle quali presente in almeno sette delle nove circoscrizioni provinciali.

7. Il Presidente della Regione entro dieci giorni dalla seduta di insediamento dell'Assemblea regionale siciliana nomina i componenti la Giunta regionale e può successivamente revocarli; ad uno di essi attribuisce le funzioni di vice presidente.

8. Per l'elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana si procede nel modo seguente: i rimanenti 88 deputati dell'Assemblea regionale siciliana sono eletti secondo modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni. I seggi mancanti attribuiti al candidato a Presidente della Regione eletto ed al candidato della coalizione giunta seconda si sottraggono dalle circoscrizioni nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

9. Ogni lista può partecipare alla competizione elettorale solo se collegata ad una candidatura a Presidente della Regione. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se accompagnata dall'accettazione del candidato a Presidente della Regione. Le liste che, mediante espressa dichiarazione di apparentamento reciprocamente resa dai delegati di ciascuna lista, risultino collegate al medesimo candidato Presidente, costituiscono una coalizione di liste.»;

emendamento 1.11:

«L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

#### “Articolo 1

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero, personale e segreto. L'elezione del Presidente della Regione si svolge contestualmente al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Il candidato alla Presidenza della Regione all'atto della candidatura deposita il simbolo ed il programma politico che si impegna a realizzare in caso di elezione.

3. È eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

4. All'elettore sono fornite due schede di colore diverso, una per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana ed una per l'elezione del Presidente della Regione.

5. Le operazioni di scrutinio relative all'elezione del Presidente della Regione hanno luogo prima di quelle relative all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

6. È candidato alla Presidenza della Regione colui la cui candidatura sia stata sottoscritta da almeno cinquemila elettori o da uno o più raggruppamenti di liste presentati da partiti regolarmente costituiti in gruppi parlamentari presso l'Assemblea regionale siciliana o da un raggruppamento di liste ciascuna delle quali presente in almeno sette delle nove circoscrizioni provinciali.



7. Il Presidente della Regione entro dieci giorni dalla seduta di insediamento dell'Assemblea regionale siciliana nomina i componenti la Giunta regionale e può successivamente revocarli; ad uno di essi attribuisce le funzioni di vice presidente.

8. Per l'elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana si procede nel modo seguente: i rimanenti 89 deputati dell'Assemblea regionale siciliana sono eletti secondo modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni. I seggi mancanti attribuiti al candidato a Presidente della Regione eletto ed al candidato della coalizione giunta seconda si sottraggono dalle circoscrizioni nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

9. Ogni lista può partecipare alla competizione elettorale solo se collegata ad una candidatura a Presidente della Regione. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se accompagnata dall'accettazione del candidato a Presidente della Regione. Le liste che, mediante espressa dichiarazione di apparentamento reciprocamente resa dai delegati di ciascuna lista, risultino collegate al medesimo candidato Presidente, costituiscono una coalizione di liste."»;

emendamento 1.12:

*«L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

#### *“Articolo 1*

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero, personale e segreto. L'elezione del Presidente della Regione si svolge contestualmente al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Il candidato alla Presidenza della Regione all'atto della candidatura deposita il simbolo ed il programma politico che si impegna a realizzare in caso di elezione.

3. È eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

4. All'elettore è fornita una scheda unica per

l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana e per l'elezione del Presidente della Regione. Il candidato Presidente della Regione è riportato nella scheda accanto ai simboli delle liste della coalizione che lo sostiene. È consentito il voto disgiunto tra voto di lista e voto al candidato presidente di altra coalizione. Il voto espresso alla sola lista è valido anche per il candidato presidente collegato alla coalizione cui essa appartiene.

5. È candidato alla Presidenza della Regione colui la cui candidatura sia stata sottoscritta da almeno cinquemila elettori o da uno o più raggruppamenti di liste presentati da partiti regolarmente costituiti in gruppi parlamentari presso l'Assemblea regionale siciliana o da un raggruppamento di liste ciascuna delle quali presente in almeno sette delle nove circoscrizioni provinciali.

6. Il Presidente della Regione entro dieci giorni dalla seduta di insediamento dell'Assemblea regionale siciliana nomina i componenti la Giunta regionale e può successivamente revocarli; ad uno di essi attribuisce le funzioni di vice presidente.

7. Per l'elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana si procede nel modo seguente: i 90 deputati dell'Assemblea regionale siciliana sono eletti secondo modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni.

8. Ogni lista può partecipare alla competizione elettorale solo se collegata ad una candidatura a Presidente della Regione. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se accompagnata dall'accettazione del candidato a Presidente della Regione. Le liste che, mediante espressa dichiarazione di apparentamento reciprocamente resa dai delegati di ciascuna lista, risultino collegate al medesimo candidato Presidente, costituiscono una coalizione di liste."»;

– dagli onorevoli Morinello, La Corte e Guarniera:

emendamento 1.21:



«Al comma 2, primo rigo, dopo la parola "Regione" aggiungere la virgola»;

emendamento 1.15:

«Al comma 4 sostituire le parole "30 per cento dei voti validi" con le parole "25 per cento dei voti validi"»;

emendamento 1.16:

«Al comma 4 sostituire le parole "30 per cento" con le parole "26 per cento"»;

emendamento 1.17:

«Al comma 4 sostituire le parole "30 per cento" con le parole "27 per cento"»;

emendamento 1.18:

«Al comma 4 sostituire le parole "30 per cento" con le parole "28 per cento"»;

emendamento 1.19:

«Al comma 4 sostituire le parole "30 per cento" con le parole "29 per cento"»;

emendamento 1.13:

«Alla fine del comma 4 aggiungere il seguente periodo: "nell'eventualità che non venga raggiunto il trenta per cento dei voti validi si aumenta di un'unità il numero di deputati di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 4"»;

emendamento 1.20:

«Al comma 5 sostituire la parola "fornite" con la parola "consegnate"»;

- dall'onorevole Piro:

emendamento 1.1:

«Al comma 4 sopprimere le parole "purché superiore al 30 per cento dei voti validi"»;

- dall'onorevole Barbagallo Giovanni:

emendamento 1.3:

«Al comma 4 sopprimere le parole "purché superiore al 30 per cento dei voti validi"»;

emendamento 1.2:

«Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana avviene su un'unica scheda. La scheda elettorale reca entro un apposito rettangolo il nome e cognome del candidato a Presidente della Regione ed il relativo simbolo. Alla destra di tale rettangolo è riportato entro un apposito rettangolo il contrassegno di ciascuna lista, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Tale rettangolo, nonché quello contenente il nome e cognome del candidato presidente ed il relativo simbolo, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste con la medesima candidatura a presidente, il nome e cognome di questo ed il relativo simbolo sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste con la medesima candidatura a presidente la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per uno dei candidati a presidente tracciando un segno sul relativo rettangolo. L'elettore può altresì esprimere il suo voto per una delle liste anche non collegate al candidato presidente prescelto e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. Quando l'elettore esprime il suo voto soltanto per una lista il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato presidente cui la lista è collegata."»;

- dall'onorevole Vicari:

emendamento 1.14:

«Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'elettore viene fornita un'unica scheda per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione dell'Assemblea regionale. L'elettore può esprimere due preferenze per due candidati di sesso diverso per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Nel caso in cui siano state espresse nella stessa scheda due preferenze in favore di candidati dello stesso sesso viene annullata la seconda preferenza."»;

«aggiungere i seguenti commi:



“5 bis. Le norme di cui al precedente comma vanno applicate anche per le elezioni dei consigli provinciali, comunali e di circoscrizione.

5 ter. A partire dal 2002 e per i tre anni successivi, un rapporto di valutazione della presente legge, comprendente uno studio dettagliato dell'evoluzione della femminilizzazione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è presentato dal Governo all'Assemblea regionale.”».

PIRO. Chiedo un chiarimento sulle procedure.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, esiste il Regolamento! Io ho dato una comunicazione tecnica; mi dispiace che proprio l'onorevole Battaglia, che ha anche ricoperto la carica di Vicepresidente, abbia voluto interpretarla come una intromissione del Presidente dell'Assemblea nel dibattito politico in atto. Peraltro, prima di rendere tale comunicazione ho consultato gli uffici competenti.

BATTAGLIA. Non la consideri una intromissione!

PRESIDENTE. Io ho dato una comunicazione di carattere tecnico, poi, ognuno pensi ciò che vuole!

TURANO, *assessore per gli Enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURANO, *assessore per gli Enti locali*. Signor Presidente, intervengo per preannunciare la presentazione di un emendamento, sul quale pare ci sia unanime consenso.

Sembra, infatti, che qualche passo avanti sia stato fatto. Pur tuttavia, sull'emendamento in questione il Gruppo di Rifondazione comunista ha sollevato alcune perplessità; chiedo, pertanto, una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 1.22 bis:

«L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

#### “Articolo 1

1. Il Presidente della Regione e i deputati all'Assemblea regionale siciliana sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto secondo le modalità indicate nella presente legge.

2. Le elezioni del Presidente della Regione e dei deputati all'Assemblea regionale si svolgono in contemporanea.

3. È eletto presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi nell'intera regione.

4. I deputati sono eletti sulla base di un sistema misto, premio di maggioranza e clausola di sbarramento, secondo le seguenti modalità:

a) 78 deputati sono eletti con il sistema proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. Il quoziente elettorale si calcola dividendo la cifra elettorale provinciale, ottenuta sommando le cifre elettorali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi, per il numero dei seggi assegnati al collegio aumentato di uno. Partecipano alla ripartizione proporzionale dei seggi in ambito provinciale le liste che abbiano ottenuto il 4 per cento dei voti validi nell'intera regione;

b) 10 deputati regionali sono eletti con metodo maggioritario, sulla base dei voti ottenuti nell'intera regione da parte delle liste provinciali fra loro collegate, che danno luogo alla coalizione di liste;

c) i restanti 2 seggi sono assegnati al candidato alla carica di Presidente della Regione risultato eletto ed al candidato che ha conseguito il numero dei voti validi immediatamente inferiore”».

FORGIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORGIONE. Signor Presidente, poiché abbiamo necessità di esaminare attentamente al-



cuni emendamenti aventi carattere tecnico, propongo di sospendere la seduta sino alle ore 17.00.

STANCANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANCANELLI. Signor Presidente, essendo stato sollevato un problema di interpretazione dell'emendamento a firma dell'onorevole Forgiione (che, fra l'altro, ci trova d'accordo) e trattandosi, quindi, soltanto di una definizione, potremmo anticipare l'inizio dei lavori pomeridiani.

PRESIDENTE. Onorevole Stancanelli, l'inizio dei lavori pomeridiani è stabilito nel calendario dei lavori alle ore 17.00; pertanto la sua richiesta non può essere accolta.

Pongo in votazione la richiesta dell'onorevole Forgiione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Sospendo, pertanto, la seduta, avvertendo che riprenderà alle ore 17.00.

(La seduta, sospesa alle ore 13.35,  
è ripresa alle ore 17.04)

La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, constatata l'assenza del Governo e della Commissione, la seduta è ulteriormente sospesa sino alle ore 17.30.

(La seduta, sospesa alle ore 17.05,  
è ripresa alle ore 17.32)

La seduta è ripresa.

Comunico che sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

– dagli onorevoli Piro, Pantuso, Lo Certo, Pezzino e Mele:

emendamento 1.22.1 all'emendamento 1.22 dell'onorevole Stancanelli:

«Aggiungere il seguente comma 1 bis: “All'elettore sono fornite due schede di colore diverso, una per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana e una per l'elezione del Presidente della Regione”»;

– dagli onorevoli Morinello e La Corte:

emendamento 1.22 bis 1 all'emendamento 1.22 bis del Governo:

«Al comma 4 lettera b) sostituire le parole “10 deputati” con le altre “9 deputati”»;

emendamento 1.22 bis 2 all'emendamento 1.22 bis del Governo:

«Al comma 4 lettera a) sopprimere “partecipano alla ripartizione proporzionale dei seggi in ambito provinciale le liste che abbiano ottenuto il 4 per cento dei voti validi nell'intera regione”»;

emendamento 1.22 bis 3 all'emendamento 1.22 bis del Governo:

«Al comma 4 lettera a) sostituire “78” con “79”»;

«Al comma 4 lettera b) sostituire “10” con “9”»;

– dagli onorevoli Ricotta, Pagano, La Corte, Morinello e Galletti:

subemendamento 1.22 bis 4:

«Il comma 4 lettere a) e b) dell'emendamento 1.22 bis del Governo è così sostituito:

“Seggi attribuiti con il sistema proporzionale

1. Ottantuno deputati sono eletti con sistema proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Il quoziente elettorale si calcola dividendo la cifra elettorale provinciale, ottenuta sommando le cifre elettorali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi, per il numero dei seggi assegnati al collegio nella quota proporzionale.

2. Partecipano alla ripartizione dei seggi le liste che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi espressi nell'ambito dell'intera



regione. A tal fine si considera la somma dei voti ottenuti in ciascuna provincia dalle liste contraddistinte dal medesimo simbolo.

3. Partecipano alla ripartizione dei seggi anche le liste che, pur non avendo ottenuto la cifra elettorale prevista al comma 2, facciano parte di una coalizione di liste che abbia superato il 10 per cento dei voti validamente espressi su base regionale.

4. Fra gli ottantuno deputati sono compresi il candidato alla carica di Presidente della Regione eletto ed il candidato che abbia conseguito il numero di voti immediatamente inferiore, purché superiori al 30 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale.

5. Il candidato a Presidente della Regione eletto e l'altro che ne abbia diritto sono proclamati deputati, con precedenza rispetto ai restanti altri, nella circoscrizione in cui risultavano elettori nel trecentosessantacinquesimo giorno anteriore a quello dello svolgimento delle elezioni"»;

— dall'onorevole Stancanelli:

subemendamento 1.22 bis 5:

«Il comma 4 lettera a) dell'emendamento 1.22 bis del Governo è così sostituito:

“Seggi attribuiti con il sistema proporzionale

1. Ottanta deputati sono eletti con il sistema proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. Il quoziente elettorale si calcola dividendo la cifra elettorale provinciale, ottenuta sommando le cifre elettorali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi, per il numero dei seggi assegnati al collegio nella quota proporzionale, eventualmente diminuito dei seggi assegnati al Presidente della Regione eletto e al candidato alla presidenza giunto al secondo posto.

2. Partecipano alla ripartizione dei seggi le liste che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento

dei voti validi espressi nell'ambito dell'intera regione. A tal fine si considera la somma dei voti ottenuti in ciascuna provincia dalle liste contraddistinte dal medesimo simbolo.

3. Partecipano alla ripartizione dei seggi le liste che, pur avendo ottenuto la cifra elettorale prevista al comma 2, facciano parte di una coalizione di liste che abbia superato il 10 per cento dei voti validamente espressi su base regionale.

4. Fra gli ottanta deputati sono compresi il candidato alla carica di Presidente della Regione eletto ed il candidato che abbia conseguito il numero di voti immediatamente inferiore, purché superiori al 30 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale.

5. Il candidato a Presidente della Regione eletto e l'altro che ne abbia diritto sono proclamati deputati, con precedenza rispetto ai restanti altri, nella circoscrizione in cui risultavano elettori nel trecentosessantacinquesimo giorno anteriore a quello dello svolgimento delle elezioni"»;

subemendamento 1.22 bis 6:

«Il comma 4 lettera b) dell'emendamento 1.22 bis del Governo è così sostituito:

“Premio di Governo

1. Un premio di Governo, pari a dieci deputati, è attribuito alla lista o coalizione di liste collegate con il Presidente della Regione eletto ed è assegnato sulla base dei voti ottenuti nell'intera regione.

2. Per la ripartizione dei seggi, l'Ufficio centrale regionale procede nel modo seguente:

a) individua la coalizione di liste o la lista collegata con il Presidente eletto;

b) attribuisce a essa un numero di seggi massimo di dieci e comunque non superiore a quelli occorrenti affinché, sommati al totale dei seggi conseguiti in ambito provinciale dalle liste facenti parte della coalizione, le liste suddette raggiungano cinquantaquattro seggi, oltre il Presidente della Regione;



c) qualora per raggiungere cinquantaquattro seggi sia sufficiente un numero di seggi inferiore, i seggi residui vengono attribuiti proporzionalmente alle altre liste;

d) qualora una coalizione o una lista ottenga un numero di seggi pari o superiore a cinquantaquattro, i seggi sono ripartiti tra tutte le liste.

3. Fermo restando il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione rapportato al totale dei deputati da eleggere, i seggi spettanti ai sensi della lettera b) del comma 2, sono ripartiti, in proporzione ai voti validi non utilizzati per l'attribuzione di seggi ottenuti da ciascuna lista nell'ambito dell'intero territorio regionale, tra le liste della coalizione; nel caso di cui alla lettera c), i seggi residui sono attribuiti con lo stesso criterio fra tutte le altre liste, purché abbiano riportato almeno il 4 per cento di voti validi o purché facciano parte di coalizione che abbia riportato almeno il 10 per cento di voti validi; nel caso di cui alla lettera d) sono attribuiti con lo stesso criterio fra tutte le liste purché abbiano riportato almeno il 4 per cento di voti validi o purché facciano parte di coalizione che abbia riportato almeno il 10 per cento di voti validi. La formula utilizzata è quella del quoziente, con l'impiego del metodo dei più alti resti.

4. I seggi ripartiti in base al comma 3 sono attribuiti seguendo l'ordine decrescente delle migliori percentuali sul totale dei voti validi riportati in ciascuna circoscrizione dalle singole liste. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati con le maggiori cifre elettorali individuali»;

- dagli onorevoli Piro, Mele, Giannopolo, Zanna ed altri:

subemendamento 1.22 bis 5/A:

«Al comma 1 dell'emendamento 1.22 bis 5 sopprimere le parole da "Nella quota proporzionale..." fino alla fine del comma»;

- dagli onorevoli Morinello e La Corte:

subemendamento 1.22 bis 6/A:

«Al comma 1 dell'emendamento 1.22 bis 6 sostituire le parole "dieci" con le altre "nove"»;

subemendamento 1.22 bis 6/B:

«Al comma 3 lettera c) dell'emendamento 1.22 bis 6 sopprimere "Purché facciano parte di coalizione che abbia almeno il 4 per cento dei voti validi"».

Onorevoli colleghi, perdurando l'assenza del Governo, sospendo ulteriormente la seduta, avvertendo che riprenderà alle ore 18.00.

(La seduta, sospesa alle ore 17.35,  
è ripresa alle ore 18.05)

La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, il Governo ha richiesto un'ulteriore pausa per l'approfondimento di alcuni emendamenti.

Pertanto, sospendo ulteriormente la seduta, avvertendo che riprenderà alle ore 18.30.

(La seduta, sospesa alle ore 18.06,  
è ripresa alle ore 19.45)

La seduta è ripresa ed è ulteriormente sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 19.46,  
è ripresa alle ore 20.10)

La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, si passa all'emendamento 1.4 degli onorevoli Forgione ed altri.

Comunico che allo stesso sono stati presentati dagli onorevoli Morinello e La Corte i seguenti subemendamenti:

subemendamento 1.4.1:

«Al comma 7 sopprimere "o da un raggruppamento di liste ciascuna delle quali presente in almeno sette delle nove circoscrizioni provinciali"»;

subemendamento 1.4.2:

«Al comma 9 sostituire la parola "ottanta" con l'altra "ottantuno";

«Al comma 9 sostituire la parola "otto" con l'altra "sette"»;

subemendamento 1.4.3:

«Il comma 13 è soppresso».



FORGIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORGIONE. Signor Presidente, poiché sappiamo che è intenzione del Governo presentare un emendamento che potrà dare risposta ad alcune esigenze poste con l'emendamento in questione, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Decadono, pertanto, i subemendamenti 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3 degli onorevoli Morinello e La Corte.

STANCANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANCANELLI. Signor Presidente, intervengo per precisare che nell'emendamento 1.22 bis 5, a mia firma, dopo le parole "che, pur" va aggiunta la parola "non", mancante per un refuso.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto della precisazione fatta dall'onorevole Stancanelli.

Si passa all'emendamento 1.5 degli onorevoli Forgione, Liotta, Martino e Vella.

Comunico che allo stesso sono stati presentati dagli onorevoli Morinello e La Corte i seguenti subemendamenti:

subemendamento 1.5.1:

«Al comma 9 lettera a) sostituire la parola "settantotto" con l'altra "ottantuno";

al comma 9 lettera b) sostituire la parola "dieci" con l'altra "sette"»;

subemendamento 1.5.2:

«Al comma 12 sopprimere "e se presente in almeno sette delle nove circoscrizioni"»;

subemendamento 1.5.3:

«Il comma 13 è soppresso».

FORGIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORGIONE. Signor Presidente, anche a

nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento 1.5.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Decadono, pertanto, i subemendamenti 1.5.1, 1.5.2 e 1.5.3 degli onorevoli Morinello e La Corte.

Si passa all'emendamento 1.6, degli onorevoli Forgione, Liotta, Martino e Vella.

Comunico che allo stesso sono stati presentati dagli onorevoli Morinello ed altri i seguenti subemendamenti:

subemendamento 1.6.1:

«Al comma 9 lettera a) sostituire la parola "ottanta" con "ottantuno";

al comma 9 lettera b) sostituire la parola "otto" con "sette"»;

subemendamento 1.6.2:

«Al comma 14 sopprimere: "e se presente in almeno sette delle nove circoscrizioni provinciali"»;

subemendamento 1.6.3:

«Il comma 15 è soppresso».

FORGIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORGIONE. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento 1.6.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Decadono, pertanto, i subemendamenti 1.6.1, 1.6.2 e 1.6.3, degli onorevoli Morinello e La Corte.

Si passa all'emendamento 1.7 degli onorevoli Forgione, Liotta, Martino e Vella.

Comunico che allo stesso sono stati presentati dagli onorevoli Morinello ed altri i seguenti subemendamenti:

subemendamento 1.7.1:

«Al comma 14 sopprimere "e se presente in almeno sette delle nove circoscrizioni provinciali"»;

subemendamento 1.7.2:



«Al comma 9 lettera a) sostituire "78" con "81";

al comma 9 lettera b) sostituire "10" con "7";

subemendamento 1.7.3:

«Al comma 10 sostituire "10" con "7"».

FORGIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORGIONE. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento 1.7.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Decadono, pertanto, i subemendamenti 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3, degli onorevoli Morinello e La Corte.

Si passa all'emendamento 1.8, degli onorevoli Liotta, Martino, Vella e Forgione.

LIOTTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIOTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Aula sa benissimo che Rifondazione comunista ha manifestato una volontà politica contraria all'approvazione della legge-voto, all'elezione diretta del Presidente della Regione siciliana; pur tuttavia, allo stato attuale non si può che prendere atto di un processo in corso. Riteniamo, però, che sia necessario bilanciare l'elezione diretta del Presidente della Regione con una quota più alta di presenza proporzionale nell'elezione dei deputati di quest'Assemblea. Diversamente, il pericolo che si verificherebbe a livello istituzionale sarebbe quello verificatosi in un processo decennale, iniziato con l'elezione diretta dei sindaci nella nostra Isola, che sbilancia in maniera pericolosa l'equilibrio istituzionale verso gli organismi esecutivi, impoverendo e immiserendo il ruolo degli organismi collegiali.

Comprendo che una vicenda come questa possa avere una rilevanza minima nel caso di un consiglio comunale, noi però ci apprestiamo a varare una legge che dovrà dettare le regole per la composizione dell'Assemblea regionale siciliana.

Quando in quest'Aula si è discussa la legge-voto è stato commesso un errore cruciale: non si è intervenuti circa l'individuazione delle competenze che spettano al Parlamento ed all'Esecutivo. Oggi, introducendo una pesante quota maggioritaria per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana, noi squilibriamo pesantemente il rapporto democratico fra le due istituzioni e rischiamo di immiserire una volta per tutte non già un consiglio comunale, ma un'Assemblea elettiva legiferante. È questo il rischio che noi corriamo!

Credo che tale rischio possa essere bilanciato non eliminando il problema della governabilità e della stabilità, perché ciò si coglie, comunque, con l'elezione diretta del Presidente. Un Presidente eletto direttamente dal popolo, che abbia la facoltà, così come previsto da quest'emendamento e dagli altri che vanno a seguire, tutti dello stesso tenore, di nominare e di revocare i componenti del suo Governo, è un presidente che non può essere sfiduciato da quest'Aula e comunque non verrebbero assolutamente posti problemi di stabilità.

Riteniamo che l'autonomia dell'Esecutivo che si è voluta introdurre in questo impianto istituzionale debba essere bilanciata con la più alta quota di proporzionale possibile. A tal fine, abbiamo presentato più emendamenti ipotizzando l'eventualità che il Presidente della Regione possa essere eletto con scheda separata rispetto a quella per il rinnovo dell'Assemblea regionale, o con scheda unica e voto disgiunto, ipotizzando, altresì, l'eventualità che il Presidente della Regione sia eletto contestualmente alla carica di deputato ovvero soltanto a quella di Presidente della Regione.

Noi siamo convinti che questo tipo di impianto riporti l'equilibrio tra le dinamiche istituzionali e consenta di cogliere tutti gli obiettivi che con la legge-voto ci eravamo posti, cioè un Presidente eletto direttamente dal popolo, stabilità, governabilità ed anche rappresentatività democratica all'interno di quest'Assemblea cosicché si possa scongiurare il rischio che quest'Assemblea nella prossima legislatura si immiserisca al ruolo di consiglio comunale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.8.



Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(Non è approvato)*

Si passa all'emendamento 1.9, degli onorevoli Liotta ed altri.

FORGIONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORGIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che ancora in quest'Aula regni uno stato confusionale; discutere una legge elettorale in tali condizioni non credo aiuti alcuno. È pur vero che quando si esamina una legge elettorale si danno i numeri, signor Presidente, ma qui ci sono più "uno" che tornano, più "uno" che vanno, più "due" che vengono. Quando parliamo di questi argomenti parliamo di forme di garanzia o meno della rappresentanza ed allora ci rendiamo conto che per circa quattro ore il Governo e la maggioranza non si sono visti; adesso sono presenti, ma si mettono in discussione anche cose che, almeno nel confronto con tutti i gruppi parlamentari, erano sembrate acquisite.

Noi vorremmo sapere quale sia l'orientamento della maggioranza su questo disegno di legge, vorremmo sapere in modo chiaro anche quale sia l'emendamento del Governo, perché basterebbe modificare o stravolgere il sistema di attribuzione dei seggi - ne parlava prima l'onorevole Liotta - e noi avremmo una legge al posto di un'altra.

Mi rendo conto che alcuni colleghi, ritenendo che il mio intervento, come quello precedente dell'onorevole Liotta, sia ostruzionistico, non prestino attenzione, ma vorrei loro ricordare il significato di questo emendamento, che è molto chiaro: eleggere la prossima Assemblea regionale siciliana con il sistema che noi già conosciamo, quello cioè con il quale si è eletto questo Parlamento.

Qual è la logica di un'elezione, praticamente tutta proporzionale, per 88 deputati eletti in base al sistema proporzionale? È quella di giungere ad una ridefinizione delle funzioni del Parla-

mento e del rapporto tra Governo e Parlamento, tipici dei sistemi con l'elezione diretta del Presidente della Regione. E poiché noi dovremo andare a normare il rapporto tra l'Esecutivo ed il Legislativo, tale sistema ci consente di ragionare su una funzione chiara di distinzione dei poteri e di equilibrio dei poteri tra il Parlamento ed il Presidente eletto.

Noi proponiamo, dunque, che 88 deputati dell'Assemblea regionale siciliana siano eletti con l'attuale sistema proporzionale su base provinciale, riservando i rimanenti seggi al candidato eletto Presidente della Regione e al candidato Presidente della Regione che abbia conseguito la cifra elettorale più alta dopo quella del Presidente risultato eletto.

Quindi, prevediamo, onorevoli colleghi, una forma di apparentamento e di stimolo delle coalizioni.

Credo che questo sia un emendamento di buon senso. Non è necessario richiamare il dibattito che si sta svolgendo ormai nel Paese sul ritorno al proporzionale, sulle culture proporzionaliste sedimentate in questo nostro Paese, su come garantire la rappresentanza pur stimolando le coalizioni; peraltro, questi argomenti sono emersi nel corso della discussione generale.

Onorevoli colleghi - lo abbiamo detto in tutti i modi ed in tutte le salse - noi riteniamo che questa Assemblea non possa essere espropriata del diritto di dotarsi di una propria legge, in quanto verrebbe meno la sua funzione.

Quest'Assemblea ha il diritto-dovere di dotarsi di una propria legge, che, però, non può essere lo strumento ed il grimaldello di alcuni per cancellare la presenza delle altre forze politiche. Su ciò non ritengo si sia ragionato adeguatamente, anzi in alcuni settori di quest'Aula in queste ore si studiano meccanismi di calcolo e di attribuzione dei seggi che potrebbero pregiudicare la presenza di alcune forze politiche minori all'interno del futuro Parlamento siciliano.

Ed allora, su questo bisogna esser chiari: si è voluto imporre a tutti i costi una logica tesa ad affermare l'attribuzione dei seggi su base provinciale, rinunciando a quel recupero dei resti su base regionale che, oggettivamente, garantisce il rapporto più diretto tra voti espressi e rappresentanza.



Nel momento in cui da più parti politiche si ottiene la disponibilità a riflettere attentamente sul sistema di attribuzione, su base provinciale, della rappresentanza, una disponibilità offerta anche per venire incontro ai limiti del cosiddetto "Tatarellum" che rischiano...

*(brusio in Aula)*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 20.30,  
è ripresa alle ore 21.00)*

La seduta è ripresa.

TURANO, assessore per gli enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURANO, assessore per gli enti locali. Signor Presidente, credo sia necessario approfondire alcuni aspetti; a tal fine il Governo si impegna sin d'ora ad offrire assoluta disponibilità in ordine alle proposte tecniche, che faranno da supporto a quelle politiche, che l'Aula, spero a stragrande maggioranza, avanzerà.

Chiedo, pertanto, una sospensione di un'ora dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'Aula dovrà chiudere i propri lavori alle ore 22.00. Qualora venisse approvata la proposta formulata dall'onorevole Assessore, la seduta verrebbe rinviata a domattina.

SPEZIALE. Chiedo di parlare sulla richiesta di sospensione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZIALE. Signor Presidente, se ho ben capito la proposta dell'Assessore per gli enti locali è stata formulata nel senso di sospendere per un'ora i nostri lavori e riprenderli in serata.

PRESIDENTE. Onorevole Speciale, il programma dei lavori può essere modificato sol-

tanto dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Ho il dovere di garantire le regole che ci siamo dati.

SPEZIALE. È stata formulata dal Governo una proposta – a mio avviso – abbastanza ragionevole in quanto la seduta pomeridiana di oggi, a seguito di continue sospensioni, ha avuto inizio alle ore 20.00.

Signor Presidente, poiché da parte dei Capi-gruppo presenti è emersa l'unanime volontà di proseguire i nostri lavori anche dopo le ore 22.00, le chiedo di voler sottoporre a votazione tale proposta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ribadisco che l'eventuale approvazione della proposta di sospensione dei lavori formulata dal Governo comporterebbe il rinvio della seduta a domattina.

Pongo in votazione con le modalità previste dall'art. 128, comma 3 del Regolamento interno la proposta di sospensione della seduta formulata dal Governo.

Do lettura del comma 3 dell'articolo 128 del Regolamento interno: "Il Presidente, per agevolare il computo dei voti, può disporre che la votazione per alzata e seduta, o la riprova, sia effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione dei votanti".

Si procede, pertanto, alla votazione mediante sistema elettronico.

Chiarisco il significato del voto: chi è favorevole preme il pulsante verde; chi è contrario preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

*(Non è approvata)*

Onorevole Forgione, intende proseguire il suo intervento sull'emendamento 1.9?

FORGIONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORGIONE. Signor Presidente, non so se quest'Aula sia davvero in grado di continuare i lavori serenamente, non mi pare. Se si è arrivati al punto che non si approva neanche una so-



spensione di un'ora, per divergenze di metodo, e si decide di continuare i nostri lavori, io sono pronto – e mi rivolgo sia ai colleghi del Polo che ai colleghi del centrosinistra – a presentare un emendamento, farlo firmare da tutti i Capi-gruppo e votarlo.

Ma dinanzi ad atteggiamenti divaricati che non possono garantire alcuno in quest'Aula, c'è il rischio che la legge elettorale alla fine sia un mostro e che le maggioranze non siano condivise né costruite con il consenso largo di quest'Aula.

Personalmente, vorrei conoscere il parere anche degli altri Capigruppo. Si è in grado di raggiungere un accordo sugli emendamenti su cui finora pare ci sia una larga condivisione (penso, ad esempio, all'emendamento del Governo), oppure tale accordo non esiste e si rischia di produrre di tutto e di più?

Ripeto, su ciò vorrei conoscere anche l'opinione degli altri Capigruppo. La Commissione è ormai espropriata di ogni funzione. Guardo il presidente, il vicepresidente, il loro scoramento! Non so neanche in che modo la Commissione si pronuncerà sugli emendamenti allorquando le verrà richiesto il parere: ci sono emendamenti che contengono tutto e il contrario di tutto; la mediazione che sarebbe stato utile raggiungere attorno ad un tavolo si fa per capannelli, signor Presidente; e poichè i capannelli sono troppi, vorrà dire che non c'è mediazione!

Personalmente, dimostrando la volontà a che comunque si giunga all'approvazione di una legge non intendo aggiungere altro; desidero, però, conoscere dai colleghi se ci sia una volontà a pervenire ad un accordo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento 1.9. Il parere del Governo?

**TURANO, assessore per gli enti locali.** Il Governo si rimette all'Aula.

**PRESIDENTE.** Il parere della Commissione?

**ORTISI, presidente della Commissione e relatore.** Contrario.

**LA CORTE.** Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto.

*(Alla richiesta si associano gli onorevoli Piro, Morinello, Vella, Liotta, Forgione, Basile Giuseppe, Calanna e Scalici)*

### Votazione per scrutinio segreto

**PRESIDENTE.** Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indico la votazione per scrutinio segreto dell'emendamento 1.9.

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

*Prendono parte alla votazione:* Accardo, Alfano, Aulicino, Barone, Basile Giuseppe, Battaglia, Beninati, Briguglio, Calanna, Capodicasa, Castiglione, Cimino, Costa, Crisafulli, Cristaldi, D'Aquino, Fleres, Forgione, Giannopolo, Grimaldi, La Corte, La Grua, Leanza, Liotta, Manzullo, Mele, Misuraca, Monaco, Morinello, Oddo, Ortisi, Pantuso, Papania, Pignataro, Piro, Ricotta, Scalia, Scalici, Scammacca della Bruca, Scoma, Seminara, Silvestro, Spagna, Stancanelli, Trimarchi, Turano, Vella, Vicari, Villari, Virzì, Zago, Zanna.

*Si astiene:* Lo Giudice.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione.

### Risultato della votazione

**PRESIDENTE.** Proclamo l'esito della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti . . . . .	53
Maggioranza . . . . .	27
Favorevoli . . . . .	18
Contrari . . . . .	34
Astenuto . . . . .	1

*(L'Assemblea non approva)*

### Riprende la discussione

**PRESIDENTE.** Si passa all'emendamento 1.10, degli onorevoli Liotta, Forgione, Martino e Vella.



AULICINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AULICINO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'articolo 1.

ORTISI, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORTISI, *presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non comprendo il senso della proposta di accantonamento dell'articolo 1: esso, infatti, così come esitato dalla Commissione e così come discusso nelle varie e mutevoli proposte di mediazione, rappresenta l'impianto della legge.

Accantonare l'articolo 1 e passare ai successivi articoli non dà alcun senso ai nostri lavori; personalmente, ritengo non sia molto utile. Sarebbe, invece, più utile riunirci per trovare ulteriori punti di mediazione, elaborando una proposta che ci trovi tutti d'accordo.

Infine, signor Presidente, vorrei far osservare che la Commissione non è in grado di esprimere parere sui subemendamenti "volanti" che arrivano, perché in qualsiasi materia – a maggior ragione in materia elettorale – una minima riflessione per comprendere ciò che si legge bisogna pur farla, anche perché i subemendamenti non sono collegati fra loro.

ALFANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFANO. Signor Presidente, intervengo perché ho necessità di avere un chiarimento tecnico, diversamente non saprei valutare la proposta.

Accantonando l'articolo 1 e tutto ciò che ad esso è collegato, l'articolo successivo da esaminare quale sarà?

AULICINO. Onorevole Alfano, ho avanzato la richiesta di accantonamento proprio per fare esplodere questa contraddizione!

PRESIDENTE. Onorevole Aulicino, mantiene la proposta?

AULICINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, con le modalità previste dall'articolo 128, comma 3 del Regolamento interno, la richiesta di accantonamento dell'articolo 1.

Chiarisco il significato del voto: chi è favorevole preme il pulsante verde; chi è contrario preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

(È approvata)

Onorevoli colleghi, l'accantonamento dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti impone alla Presidenza di concludere i nostri lavori.

Pertanto, la seduta è rinviata a domani, venerdì 2 febbraio 2001, alle ore 10.30 con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni.

II - Richiesta di procedura d'urgenza per il disegno di legge:

«Provvedimenti in favore del personale del settore zolfifero di cui alla legge regionale 6 giugno 1975, n. 42» (1212)

III - Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione:

numero 495 «Proroga dei termini di presentazione dei programmi di fuoriuscita dal bacino L.S.U. previsti dalla circolare dell'Assessorato regionale lavoro n. 4/AG-2000», degli onorevoli Croce, Pagano, Alfano e Grimaldi.

IV - Discussione dei disegni di legge:

1) «Norme per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana». (1111-2-3-21-27-28-65-276-634-708-839-860-876-1085/A) (Seguito);

2) «Integrazioni e modifiche alla legge re-



gionale 1 settembre 1997, n. 33, concernente "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale"». (1075-775-832-1038-1054-1055-1087-1097-1131/A) (Seguito).

## La seduta è tolta alle ore 21.25.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Filippo Tornambé

0922 602104 FAX 0922 602104



**ALLEGATO****Risposta scritta ad interrogazione**

**FORGIONE.** *«Al Presidente della Regione, all'Assessore per gli enti locali e all'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, premesso che:*

*la Giunta comunale di Partinico ha approvato, con una procedura inusuale, la delibera n. 55 del 27 giugno 2000, col seguente oggetto: "presa atto progetto di intervento finalizzato alla prevenzione ed al recupero mediante inserimento lavorativo di soggetti tossicodipendenti", presentato dalla cooperativa DE.COOP.E.G., con sede in Borgetto (PA);*

*con tale delibera la Giunta municipale di Partinico ha inoltrato all'Assessorato regionale per la sanità un progetto della durata di tre anni, con il quale la cooperativa DE.COOP.E.G. ha fatto richiesta alla Regione di un finanziamento per L. 918.000.000;*

*tale richiesta è volta ad usufruire delle risorse che il Ministero per la solidarietà sociale con il decreto 1 giugno 1999 ha trasferito alla Regione, la quale con decreto dell'Assessore per la sanità finanzia progetti tendenti alla prevenzione ed al recupero dei tossicodipendenti;*

*per sapere:*

*se non si ritenga necessario accertare le eventuali irregolarità perpetrate dal capo settore del servizio sociale nonché responsabile del procedimento che, il 27 giugno 2000, ha approntato una proposta di delibera sulla base di una richiesta della suddetta cooperativa pervenuta e protocollata dall'Ufficio pubblica istruzione e sport il giorno precedente e, lo stesso giorno 27, approvata con atto deliberativo della Giunta municipale;*

*se non si ritenga necessario, ciascuno per le rispettive competenze, ritenere nulla la delibera considerato che la scheda riassuntiva allegata alla richiesta della cooperativa non reca la firma del rappresentante legale né viene indicato, così come*

*richiesto, il funzionario responsabile del progetto;*

*come si giustifichi l'estensione del progetto a soggetti alcooldipendenti, considerato che nella relazione allegata non si fa alcun riferimento ai processi di recupero di tali soggetti;*

*se sia stato accertato, e da chi, che la cooperativa dispone di tutti i requisiti previsti dal comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, grazie ai quali è nella condizione di presentare i progetti;*

*se la cooperativa disponga, così come previsto dall'art. 3 dell'allegato A del decreto del Ministro per la solidarietà sociale dell'1 giugno 1999, dell'intesa con l'ASL 6, condizione indispensabile per la presentazione del progetto;*

*se siano state rispettate tutte le modalità previste dall'art. 6 del citato decreto del Ministero, considerato che alla domanda da presentare all'Assessorato regionale per la sanità, doveva essere allegata (e quindi fare parte integrante della delibera approvata dalla Giunta Municipale) tutta la documentazione richiesta dallo stesso art. 6;*

*se non si ritenga necessario accertare le ragioni per cui la cooperativa non ha ritenuto opportuno presentare la richiesta al proprio comune di residenza, presentandola, invece, al Comune di Partinico che, nell'accoglierla, ha manifestato una sospetta sollecitudine». (4067)*

**Risposta.** «Con riferimento all'interrogazione numero 4067 dell'onorevole Forgione si rappresenta che sulla base dei pochi dati forniti in merito alla cooperativa in questione, non è stato possibile l'identificazione della stessa, atteso che nello schedario regionale delle cooperative non risulta iscritta alcuna cooperativa denominata "DE.COOP.E.G." con sede in Borgetto.

Si manifesta la più ampia disponibilità a disporre ulteriori ricerche qualora si potessero ottenere dati più precisi per l'identificazione del sodalizio, quali, ad esempio, la denominazione per esteso ovvero gli estremi dell'atto costitutivo dello statuto».

L'Assessore SPERANZA